

**RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DAL COMUNE DI BOLOGNA AL 31.12.2022
ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 SS.MM.II.**

**STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI BOLOGNA E RICOGNIZIONE
ORDINARIA ANNO 2023 DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE STESSE ALLA DATA DEL
31/12/2022**

Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti
U.I. Partecipazioni Societarie

Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna
051/2194582
segreteriapartecipazionisocietarie@comune.bologna.it

1. PREMESSE

1.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il tema della detenzione da parte dell'Amministrazione pubblica di partecipazioni in società di capitali è da molto tempo oggetto dell'attenzione del legislatore nazionale, allo scopo di assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

Già a partire dal 2008, il legislatore iniziava pertanto a prevedere tutta una serie di vincoli per le Amministrazioni alla costituzione e/o detenzione di partecipazioni societarie.

Innanzitutto, la Legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) introduceva il c.d. vincolo di scopo, vietando espressamente alle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 di costituire, assumere e/o mantenere partecipazioni in società "aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 3, comma 27, oggi abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 175/2016).

Con la Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), seguiva, poi, l'introduzione dell'obbligo, per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

L'introduzione dell'obbligo di redigere un piano operativo di razionalizzazione aveva (ed ha ancora) l'obiettivo di procedere ad una riduzione delle società partecipate, le quali, in estrema sintesi, risultassero non indispensabili (la L. 190/2014 faceva, infatti, salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 27 sopracitato) ovvero frutto di inutili duplicazioni (in quanto aventi oggetto analogo o simile), nonché, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, comportassero eccessivi e ingiustificati costi di funzionamento.

La Legge Madia (L. 124/2015) interviene a sua volta in tema di società a partecipazione pubblica, prevedendo una delega al Governo al fine di riorganizzazione e razionalizzazione della materia, la quale porta, infine, all'adozione del D.Lgs. 175/2016, c.d. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale appunto ha l'obiettivo di riordinare in un unico testo normativo la disciplina relativa alle società a partecipazione pubblica.

L'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, intitolato "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", ripropone il c.d. vincolo di scopo, disponendo che *"le amministrazioni pubbliche non possano, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*, indicando in via tassativa le uniche attività per lo svolgimento delle quali le amministrazioni sono legittimate a costituire, detenere e/o mantenere partecipazioni in società di capitali (v. art. 4, comma 2 e art. 4-bis, introdotto dal D.L. 152/2021, conv. con mod. in L. 233/2021).

L'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, intitolato "Revisione straordinaria delle partecipazioni", ha introdotto l'obbligo specifico, per le pubbliche Amministrazioni, di alienare (ovvero di procedere mediante operazioni straordinarie di razionalizzazione delle partecipazioni detenute) le partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, procedendo, entro il termine perentorio del 30 settembre 2017, ad effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del TUSPP.

L'attuale art. 20 del D.Lgs. 175/2016, intitolato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ripropone, alla luce della revisione straordinaria operata ai sensi dell'art. 24 TUSPP, l'obbligo per le pubbliche Amministrazioni di redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano di riassetto delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, indicando espressamente, in apposita relazione tecnica, le azioni di razionalizzazione, tempi e modalità di attuazione. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche Amministrazioni approvano inoltre una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di monitoraggio costituita, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, presso il Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti territorialmente competente.

Qualora l'Amministrazione non ritenga necessario adottare azioni di razionalizzazione, sarà in ogni caso tenuta a redigere annualmente un piano di ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente.

Le disposizioni citate sono state incise dapprima dalla Legge di stabilità 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 comma 723), la quale, mediante il comma 5-bis aggiunto all'art. 24, aveva previsto per le Amministrazioni pubbliche la possibilità, sino al 31 dicembre 2021, di mantenere le partecipazioni societarie in deroga al piano di previsione straordinaria, nel caso in cui le società partecipate avessero prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente (2014-2016); successivamente, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. con mod. in legge 23 luglio 2021, n. 106 (Sostegni-bis), ha inciso nuovamente sulla citata norma, introducendo il nuovo comma 5-ter che ha esteso la citata moratoria, alle medesime condizioni, anche per l'anno 2022; il triennio di riferimento è, in tal caso, il 2017-2019. Il

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. in legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del PNRR), all'art. 10, comma 6-bis ha infine previsto che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, *per il solo esercizio 2020*, non venisse computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 14, comma 5 e 21 del D.Lgs. 175/2016.

Ai sensi del D.Lgs. 175/2016, si considera in via generale *“partecipazione”*, *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”* (v. art. 2, comma 1, lett. f). Si considerano, invece *“partecipazioni indirette”* le partecipazioni *“in società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

Fondamentale per l'individuazione del corretto ambito di applicazione soggettiva delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 175/2016 è inoltre la distinzione tra *“società a partecipazione pubblica”* e *“società a controllo pubblico”*.

La qualificazione della società in termini di società a controllo pubblico comporta, infatti, per la società, l'applicazione di una disciplina, di natura pubblicistica, molto stringente – tale da equiparare lato sensu la stessa ad una pubblica Amministrazione -, per l'Amministrazione socia, l'onere di maggiori adempimenti nell'esercizio del potere di controllo in qualità di socio pubblico.

A tal fine, il TUSP, all'art. 2, comma 1, lett. b), fornisce la definizione di *“controllo”*, mediante un rinvio a quanto stabilito all'art. 2359 c.c., precisando che il controllo sussiste *“anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Il TUSP fornisce inoltre anche la definizione di *“controllo analogo”* e di *“controllo analogo congiunto”*, il quale costituisce uno dei requisiti necessari ai fini della qualificazione della società in termini di società in house providing per l'affidamento diretto alla società di commesse pubbliche ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 del D.Lgs. 175/2016 e artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del TUSP, art. 2, comma 1, lett. c) e d), pertanto, si intende per *“controllo analogo”*, *“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza dominante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”*. Si parla, invece, di *“controllo analogo congiunto”* quando *“l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”*. La suddetta situazione si intende verificatasi quando (v. art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016):

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

La giurisprudenza amministrativa e contabile riconosce, superando un precedente contrasto giurisprudenziale, riconosce unanimemente la possibilità, per le pubbliche Amministrazioni, di costituire un organo ad hoc di coordinamento – al di fuori pertanto degli organi societari tipizzati dal codice civile – per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

Il D.Lgs. 175/2016 codifica, infine, la definizione di società c.d. a partecipazione mista pubblico-privato (v. art. 17), prevedendo che in tal caso la quota del socio privato non possa essere inferiore al 30% e che la selezione del medesimo debba necessariamente avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (c.d. gara a doppio oggetto).

Quanto, infine, all'ambito di applicazione oggettiva del D.Lgs. 175/2016, basti rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 3, *“per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del [TUSP], si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*. Le disposizioni del TUSP non si applicano, inoltre, alle società quotate, salvo che ciò non sia espressamente previsto (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 175/2016). Ai fini del TUSP, si ritengono *“quotate”* le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. In materia di quotate è opportuno fare riferimento anche alle disposizioni di cui all'art. 26 del TUSP.

Recentemente, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia di società a partecipazione pubblica e servizi pubblici locali con la legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 5 agosto 2022, n. 118).

In particolare, l'art. 11 della L. 118/2022, intitolato "Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica" ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, prevedendo che l'invio dell'atto deliberativo che approva la costituzione o l'acquisto di partecipazioni in società di capitali, anche indiretta, alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei conti non sia più a "soli fini conoscitivi", bensì comporti l'emanazione, entro 60 giorni, di un parere obbligatorio ma non vincolante della Corte dei Conti in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dall'art. 5, commi 1 e 2, nonché dagli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il suddetto termine, opera il meccanismo del silenzio assenso, sicché l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione; in caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

È stato inoltre abbreviato il termine di cui all'art. 20, comma 9 del D.Lgs. 175/2016 (termine di mancato deposito del bilancio), che comporta la cancellazione automatica della società a controllo pubblico dal registro delle imprese, passato da tre a due anni.

Pare opportuno dare evidenza del fatto che l'art. 9 L. 118/2022 detta disposizioni particolari per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL), mentre l'art. 8 della citata Legge ha conferito espressa delega al Governo per l'adozione di una normativa di riorganizzazione e riordino della disciplina attualmente dettata in materia di servizi pubblici locali.

La delega ha avuto attuazione mediante il D.Lgs. 201 del 2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica", che ha prescritto, tra l'altro, l'obbligo di provvedere ad una ricognizione dei servizi affidati e di fornire, in appendice al Piano di razionalizzazione, la ricognizione di quelli affidati in house.

Il Ministero dell'Economia e Finanza ha, infine, reso nota la bozza di decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 175/2016, con lo scopo di disciplinare la materia dei compensi degli Amministratori delle società pubbliche, denominato "*Regolamento relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*". In estrema sintesi, il suddetto decreto individua criteri di definizione delle 5 fasce di classificazione delle società a controllo pubblica, identificate in base agli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi individuati dal decreto medesimo. Fissa, inoltre, per ciascuna fascia, l'importo massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo che può essere corrisposto ad Amministratori Unici, Amministratori Delegati, dirigenti e dipendenti, nonché a consiglieri di amministratori e membri degli organi di controllo, fissando le relative regole di corretta definizione dei compensi.

Occorre peraltro rilevare che, al momento di redazione del presente documento, il suddetto decreto si trova ancora in fase di approvazione.

Fino all'emanazione del suddetto decreto, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 citato vigono le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 del DL 95/2012, secondo le quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate, "ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013".

Premesso tutto quanto sopra, in adempimento alle previsioni degli articoli 20, 24 e 26 del D.Lgs. n. 175/2016 ss.mm.ii. sopracitati, il Comune di Bologna ha redatto il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, approvato con deliberazione consiliare P.G. n. 308244/2017 del 02/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, e redige annualmente il Piano di razionalizzazione e ricognizione periodica delle partecipazioni societarie. Il presente documento costituisce pertanto documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Bologna detiene partecipazioni, dirette e indirette, alla data del 31 dicembre 2022.

Le società prese in considerazione nella presente analisi includono quelle in cui la partecipazione del Comune di Bologna è diretta sia quelle in cui la partecipazione è indiretta.

In considerazione della vivacità del contesto in cui opera l'Amministrazione, si è scelto inoltre di rendere conto anche di eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, per garantire una visione maggiormente realistica.

1.2. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Le società partecipate sono soggette a diversi vincoli normativi, motivati dalla presenza del socio pubblico, che deve adeguarvisi nell'esercizio dei propri diritti societari.

Come già sopra accennato, le società a controllo pubblico sono maggiormente soggette a vincoli specifici in quanto destinatarie di specifici obblighi in relazione alla governance e alle peculiarità che comporta la presenza del socio

pubblico, ai meccanismi di funzionamento interno sanciti negli statuti, ai costi che tale funzionamento comporta, alla trasparenza dell'azione societaria quale misura di prevenzione della corruzione.

In capo al Comune di Bologna vengono svolte alcune attività fondamentali, quali i controlli interni di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. (TUEL), la programmazione annuale degli obiettivi triennali da attribuire alle società del gruppo nel Documento Unico di Programmazione, l'adozione di atti di indirizzo in merito alle nomine/designazioni ed in merito alle spese di funzionamento delle società controllate, in particolare relativamente al personale ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016.


Il Comune di Bologna ha redatto inoltre il bilancio consolidato dell'esercizio 2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, secondo il principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4, sulla base del perimetro di consolidamento definito dalla Giunta entro la fine dell'anno solare precedente.

In relazione a tutte le nomine/designazioni nelle società partecipate, laddove ritenuto possibile ed opportuno, il Sindaco si avvale di una procedura che prevede la pubblicazione delle nomine in scadenza, la presentazione di candidature online e la successiva valutazione discrezionale da parte del medesimo Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, in base agli indirizzi espressi sul tema dal Consiglio comunale.

Tra le condizioni presenti negli indirizzi consiliari è da evidenziare la prescrizione circa la valorizzazione della componente di genere femminile in tutti gli organi societari. Il Comune di Bologna sostiene questa impostazione, già prevista per le società a controllo pubblico dall'art. 3 L. n. 120/2011, dal DPR n. 251/2011, nonché espressamente dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, in ogni società cui partecipa e nella quale ha la capacità di incidere sul contenuto dello statuto.

2. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ DETENUTE DAL COMUNE DI BOLOGNA AL 31.12.2022

2.1. ORGANIGRAMMA ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI BOLOGNA AL 31/12/22



2.2. LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA

Alla data di approvazione del presente documento il numero di partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Bologna ammonta a n. 13:

RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE
Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA	3,88%
AFM SpA	15,86%
ATC SpA - in liquidazione	59,65%
Autostazione di Bologna Srl	66,89%
Bologna Fiere SpA-Fiere Internazionali di Bologna ¹	26,34%*
Bologna Servizi Cimiteriali Srl	51%
Centro Agroalimentare Bologna - CAAB SpA	80,04%
Finanziaria Bologna Metropolitana - FBM SpA in liquidazione	32,83%
HERA SpA	8,40%
Interporto Bologna SpA	35,10%
Lepida ScpA	0,0014%
Società reti e Mobilità - SRM Srl	61,63%
TPER SpA	30,11%

2.3. LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Alla data di redazione del presente documento, il numero di partecipazioni societarie detenute indirettamente dal Comune di Bologna sono 5:

Ragione sociale	Società/Ente di diritto privato controllante	% partecipazione
Bologna Servizi Funerari Srl	Bologna Servizi Cimiteriali Srl (BSC)	100%
L'Immagine Ritrovata Srl	Fondazione Cineteca di Bologna	100%
Modernissimo Srl	Fondazione Cineteca di Bologna	83,45%
L'Image Retrouvee sas – Parigi	Immagine ritrovata Srl	100%
L'Immagine Ritrovata ASIA ltd	Immagine Ritrovata Srl	100%

Le innovazioni intervenute nell'ordinamento generale, in particolare in relazione all'obbligo normativo di redigere piani di razionalizzazione delle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni, ha stimolato il Comune di Bologna ad incrementare il monitoraggio sul contenimento dei costi sostenuti dalle società da esso partecipate, assumendo decisioni strutturali in grado di fornire specifici obiettivi di funzionamento. Ciò anche in combinazione agli strumenti di programmazione degli obiettivi approntati per la verifica dell'andamento economico delle gestioni societarie e della qualità dei servizi da esse resi.

L'obiettivo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie si inserisce nel più ampio orientamento al contenimento dei costi delle gestioni esternalizzate dei servizi, che incidono in via mediata sull'azione amministrativa e sulla finanza

¹ con riferimento alla società BolognaFiere, al momento della redazione del presente documento si è conclusa l'operazione di aumento di capitale sociale in natura deliberato dal CdA su delega dell'Assemblea dei soci del 19 maggio 2022, che ha portato il Comune di Bologna a detenere una quota pari al 27,89%; sono inoltre in corso ulteriori operazioni straordinarie di aumento di capitale e di quotazione al mercato Euronext Growth Milan, che potranno portare ad ulteriori variazioni della percentuale del Comune..

pubblica. Per il Comune di Bologna l'utilizzo dello strumento societario ha sempre inteso valorizzare in maniera caratteristica gli elementi di crescita di servizi necessari al territorio e adottare istituti, quali quelli dell'in house providing, atti a garantire il raggiungimento di obiettivi attraverso prestazioni commisurate alle specifiche necessità della propria realtà strutturale.

Nell'ambito di una visione globale di riorganizzazione dell'intera struttura comunale, si è concretizzato uno specifico percorso relativo alle società partecipate, che ha visto, negli anni, una diminuzione del numero complessivo di esse, l'avvio di procedure di dismissione e di liquidazione di società di capitali, la promozione di obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento delle società delle quali si è confermato il mantenimento, nonché operazioni di consolidamento e sviluppo progettuale in grado di attrarre investitori privati.

3. STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE STRAORDINARIA. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie approvato nel 2017 in adempimento dei commi 4 e ss. dell'art. 24 del Testo Unico delle Società Partecipate era prevista la dismissione delle partecipazioni detenute nella società Interporto Bologna S.p.A., e nella società AFM S.p.A., in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, secondo la procedura prevista entro il termine ivi previsto di un anno dalla conclusione della ricognizione, fissata nel 30/09/2017 e quindi entro il 30 settembre 2018.

Per entrambe le società si è mutato orientamento: per quanto attiene a Interporto di Bologna spa con il Piano di razionalizzazione e ricognizione ordinaria annuale 2021, prevedendo il mantenimento con interventi; per AFM Bologna S.p.A. con il Piano di razionalizzazione e ricognizione ordinaria annuale 2022, prevedendo il mantenimento senza interventi, per le ragioni esposte di seguito nelle rispettive schede.

3.1. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Premesso tutto quanto sopra, con la redazione del presente Piano di razionalizzazione 2023 e di ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2022, il Comune di Bologna intende mantenere senza interventi la proprietà delle seguenti partecipazioni societarie:

RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE
Aeroporto G. Marconi	3,88%
AFM spa	15,86%
Autostazione di Bologna srl	66,89%
Bologna Servizi Cimiteriali srl	51%
Centro Agroalimentare Bologna- CAAB spa	80,04%
HERA spa	8,40%
Lepida scpa	00014%
Società Reti e Mobilità- SRM srl	61,63%
TPER spa	31,11%
Bologna Servizi Funerari srl	Tramite Bologna Servizi Cimiteriali (BSC) 51%
L'Image Retrouvee sas	Tramite Fondazione Cineteca di Bologna (IR srl) 100%
Modernissimo SRL	Tramite Fondazione Cineteca di Bologna 83,45%

3.2. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non sono state costituite nuove società nell'anno 2022.

Per quanto riguarda Bologna Fiere S.p.A.: con deliberazione consiliare P.G. n. 321626/2022 del 16/5/2022 si è proceduto ad approvare, tra l'altro, l'aumento di capitale in denaro ed in natura della società, nonché la sottoscrizione da parte del Comune di Bologna di azioni emesse a seguito di tale aumento fino ad un massimo di 6 milioni (valore nominale). Per

quanto riguarda il conferimento in natura di beni immobili, si sono individuate alcune aree di proprietà del Comune, da conferire a fronte di azioni di nuova emissione.

L'ultima parte dell'aumento di capitale in natura si è realizzato nel corso del 2023. Si è recentemente approvata, inoltre, la richiesta da parte della società di ammissione delle azioni ad un mercato regolamentato, Euronext Growth Milan - PRO e la delega al CdA ad aumentare il capitale sociale per un massimo di 15 milioni di euro..

Il presente Piano prevede il mantenimento con interventi delle seguenti partecipazioni societarie:

RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE	AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
BolognaFiere spa - Fiere Internazionali di Bologna spa	26,34%*	proseguire nelle azioni di razionalizzazione e di rilancio dell'attività fieristica attraverso il completamento del percorso di quotazione delle azioni ad un mercato regolamentato denominato Euronext Growth Milan - segmento PRO,
Interporto di Bologna SpA	35,10%	interventi di modifica dello statuto sociale e di conseguente rinnovamento della società nella sua struttura e nelle sue attività, in collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche socie, anche al fine di ritornare ad una situazione di equilibrio di bilancio.
L'Immagine Ritrovata srl	100%	invitare la società, per il tramite del Socio Unico, Fondazione Cineteca di Bologna, ad attuare una razionalizzazione ed un contenimento del complesso dei costi di funzionamento al fine di garantire il pareggio di bilancio.
L'Immagine Ritrovata ASIA ltd	100%	completamento processo di trasformazione in unità operativa estera

* con riferimento alla società BolognaFiere, al momento della redazione del presente documento si è conclusa l'operazione di aumento di capitale sociale in natura deliberato dal CdA su delega dell'Assemblea dei soci del 19 maggio 2022, che ha portato il Comune di Bologna a detenere una quota pari al 27,89%; sono inoltre in corso ulteriori operazioni straordinarie di aumento di capitale e di quotazione al mercato Euronext Growth Milan, che potranno portare ad ulteriori variazioni della percentuale del Comune.

3.3. SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Si trovano attualmente in liquidazione due società, divenute inattive: ATC SpA, a seguito del passaggio del ramo d'azienda sosta al concessionario del servizio individuato con successiva gara, ed FBM SpA, a seguito della deliberazione assembleare di scioglimento anticipato del 31/7/2018, con efficacia dal 25/9/2018. po

4. SCHEDE SOCIETÀ

Di seguito l'analisi di ciascuna delle società direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Bologna, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione delle eventuali azioni di razionalizzazione ivi previste per le singole società, così come prescritto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

4.1. SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA

4.1.1 Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

GENERALITA' DELLA SOCIETÀ

Forma giuridica: società per azioni quotata in borsa
Sede legale: Via Triumvirato, 84 - 40132 Bologna
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 03145140376
Durata: 31 dicembre 2050
Partecipazioni indirette: le partecipazioni detenute dalla società Aeroporto SpA non costituiscono ' <i>partecipazioni indirette</i> ' per il Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2 TUSP e, in quanto tali, non vengono prese in considerazione.
Partecipazione Comune di Bologna: 3,88% La Società è stata costituita in data 5 ottobre 1981 con atto a ministero notaio Augusto Turchi, rep. 11014/6363 ed il Comune di Bologna vi partecipa dal 1983 (Deliberazione consiliare O.d.G. n. 150, PG n. 41768/1982 del 3/11/1981). Gli strumenti finanziari della società sono quotati sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana SpA, segmento STAR, a far data dal 14 luglio 2015.
Oggetto sociale: La Società ha per oggetto la gestione dell'aeroporto quale complesso di beni, attività, e servizi organizzati al fine del trasporto aereo e dell'intermodalità dei trasporti. La gestione dell'Aeroporto Marconi di Bologna trova titolo nella Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta il 12 luglio 2004 e successivi Atti Aggiuntivi, approvati con Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2006, per una durata quarantennale decorrente dal 28 dicembre 2004. In considerazione del drastico calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza da Covid-19, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, l'art.102, comma 1-bis del Decreto Legge 19 maggio n. 34 (cd. Decreto Rilancio) convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77 ha prorogato di due anni la durata delle concessioni aeroportuali. Stante la diretta applicabilità della norma suddetta, la scadenza della concessione dell'aeroporto di Bologna è prorogata a dicembre 2046. Rientra nelle finalità della Società ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016).

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

Concessionario della gestione dello scalo aeroportuale in virtù di specifica concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta nel luglio 2004, al fine di garantire il trasporto aereo e l'intermodalità dei trasporti nel territorio. Si tratta pertanto di un servizio di interesse economico generale: il vincolo di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 può dirsi soddisfatto per la società, in quanto svolge un ruolo fondamentale per la collettività del territorio comunale.

La società inoltre è quotata: la partecipazione delle Amministrazioni pubbliche in società quotate è espressamente ammessa ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, purché '*detenute al 31 dicembre 2015*'.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato deliberato il mantenimento della società.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	25.938.026
Compensi amministratori	258.372
Compensi componenti organo di controllo	149.477

valori in euro

Numero medio dipendenti	455
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente (*)	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

* nomina assembleare su designazione Lista Unitaria Enti Pubblici

Risultato d'esercizio	
2022	29.443.458
2021	-7.542.354
2020	- 13.963.341
2019	20.067.779
2018	17.100.846

valori in euro

Fatturato *	
2022	126.224.618
2021	53.564.933
2020	63.734.206
Fatturato medio	81.174.586

valori in euro

* Il fatturato comprende contributi in conto esercizio per un ammontare pari a euro 559 migliaia nel 2022, ai quali si aggiungono 20,903 milioni di euro contributo fondo compensazione danni Covid 19 L. Bilancio 2021; euro 42 migliaia nel 2021, 39 migliaia nel 2020. L'ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co 2 del D.Lgs. 175/2016.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi.

4.1.2 AFM S.p.A.

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società per azioni. Si rileva che nel corso del 2014 l'Assemblea straordinaria della società aveva modificato la data di chiusura dell'esercizio sociale dal 31 dicembre di ogni anno al 31 marzo di ogni anno, per garantire alla Società la conformazione economico-finanziaria con la propria capogruppo tedesca/americana; di conseguenza i dati di bilancio sotto riportati si riferiscono all'esercizio 01/04/2021-31/03/2022.
Sede legale: Blocco 11.1 loc. Interporto - 40010 Bentivoglio (Bo)
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 01809291204
Durata: 31 dicembre 2100
Partecipazione Comune di Bologna: 15,86%. La Società è stata costituita (con esclusiva partecipazione di Comuni) in data 15 settembre 1997 con atto a ministero notaio Federico Stame, rep. 40707/14624. Con deliberazione O.d.g. 57/98 del 9/03/98 il Consiglio Comunale ha deliberato la cessione dell'80% del pacchetto azionario di AFM S.p.A., di proprietà del Comune di Bologna e di altri Comuni soci. Nel luglio 1999 si è perfezionato il trasferimento delle azioni suddette a favore di GEHE AG, società risultata aggiudicataria a seguito di procedura negoziata. GEHE AG, che ha successivamente cambiato la propria denominazione in CELESIO AG, cui ha trasferito le azioni alla propria controllata (100%) ADMENTA Italia Srl. Il 23 gennaio 2014, il gruppo americano Mc Kesson ha assunto il controllo di Admenta Italia SPA a seguito dell'acquisto della società Celesio. Nel corso del 2022 è avvenuta l'acquisizione del Gruppo Admenta da parte del Gruppo PHOENIX, gruppo integrato e leader europeo nel settore dei servizi del settore Healthcare. In Italia il gruppo PHOENIX opera con il nome commerciale di Gruppo Comifar.
Oggetto sociale: gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci.
Partecipazioni indirette: la società non possiede partecipazioni societarie.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

Eroga un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016).

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

Con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017 il Comune di Bologna ha deliberato, in sede di revisione straordinaria delle proprie società partecipate ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, di dismettere la partecipazione, avendo valutato il mercato ex se idoneo ad assolvere il servizio farmaceutico attraverso le numerose farmacie private e, pertanto, ritenendo conseguentemente la partecipazione pubblica non più necessaria.

Anche nell'ipotesi di dismissione della partecipazione, la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Bologna sarebbe stata comunque mantenuta dalla società come Concessionario esterno del servizio.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2017 agg. Dal D.Lgs. n. 100/2017 e approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Stante la decisione di dismissione della partecipazione societaria assunta in sede di revisione straordinaria

delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), il Comune di Bologna ha pertanto proceduto ad esperire la procedura di vendita del pacchetto azionario prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 citato entro i termini ivi stabiliti.

Con Determina Dirigenziale PG n. 260383/2018 del 19/06/2018 è stato approvato l'avviso d'asta pubblica per la cessione congiunta, su mandato di alcuni degli altri Comuni soci pubblici (Comune di Casalecchio di Reno, Comune di Monzuno, Comune di San Giovanni in Persiceto, Comune di Savignano sul Rubicone),; non essendo pervenuta alla scadenza del termine alcuna offerta, l'Autorità di gara con Verbale P.G. n. 343860/2018 del 20/08/2018 ha dichiarato la gara deserta.

Successivamente, sempre congiuntamente con gli altri Comuni soci succitati, il Comune di Bologna ha approvato un nuovo avviso d'asta applicando un ribasso del 20% rispetto alla precedente asta, ritenuto da tutti i soci congruo, in relazione al fatto che la quota azionaria posta in vendita fosse di minoranza e non conferisse poteri di controllo sulla gestione della società e che comunque non risultava inferiore alla frazione di patrimonio netto della società come desumibile dall'ultimo bilancio allora approvato al 31/03/2018, in accordo con l'orientamento prevalente della Corte dei Conti in materia, in base al quale la cessione di quote di partecipazioni pubbliche ad un valore inferiore a quello della corrispondente quota di patrimonio netto della società partecipata costituirebbe danno erariale.

Non essendo pervenuta, alla scadenza del termine, alcuna offerta, l'Autorità di gara ha dichiarato la gara deserta.

Successivamente, con deliberazione N. P.G. 90781/2019 del 25/2/2019 il Consiglio Comunale, visto il comma 723 della legge di stabilità 2019, Legge n. 145/2018 del 30/12/2018, che ha introdotto dopo il comma 5 dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016, il comma 5-bis ("A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"), anche al fine di ri-acquisire i poteri di socio nel periodo di moratoria, come previsto dalla norma richiamata, ha deciso di rinviare la decisione sull'alienazione della partecipazione detenuta nella società AFM S.p.A. al termine del periodo di moratoria concesso dalla norma citata, tenuto conto che la società svolge comunque un servizio regolato da norme pubblicistiche.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv. con mod. in legge 23 luglio 2021, n. 106 (Sostegni-bis), ha inciso nuovamente sulla citata norma, introducendo il nuovo comma 5-ter che ha esteso la citata moratoria, alle medesime condizioni, anche per l'anno 2022.

Da ultimo, il Consiglio Comunale, nell'ambito del Piano di ricognizione ordinario per l'anno 2022 dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, ha motivato e deliberato il mantenimento della Società con Delibera PG 822428/2022.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si ribadisce che i dati di bilancio sotto riportati si riferiscono all'esercizio 01/04/2022-31/03/2023, come già sopra evidenziato.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	9.578.897
Compensi amministratori	260.800
Compensi componenti organo di controllo	23.967

valori in euro

Numero medio dipendenti	244
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente *	1

Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente**	1

*nomina assembleare su designazione del Comune di Bologna

**Lista del Comune di Bologna anche per conto degli altri Comuni Soci

Risultato d'esercizio	
1/4/2022-31/3/2023	4.326.657
1/4/2021-31/3/2022	4.169.969
1/4/2020-31/3/2021	3.453.249
1/4/2019-31/3/2020	1.907.877
1/4/2018-31/3/2019	2.210.134

valori in euro

Fatturato	
1/4/2022-31/3/2023	65.299.389
1/4/2021-31/3/2022	64.081.016
1/4/2020-31/3/2021	60.612.236
Fatturato medio	63.330.880

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

mantenimento senza interventi

Nel corso del 2022, si è intrapreso un percorso di riflessione sul tema della dismissione della società, stimolato da una interpretazione evolutiva della normativa speciale dettata in materia di servizio farmaceutico alla luce di alcune recenti sentenze sul tema, nonché anche dalla situazione emergenziale generatasi, negli anni 2020 e 2021, a causa della pandemia da COVID-19.

In primo luogo, si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Sez. I, 30/3/2022 n. 1592, che recita:

“Sgombrando il campo da ipotesi alternative, per la Sezione il servizio farmaceutico va qualificato in termini di servizio pubblico di rilevanza economica. Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 11 febbraio 2019, n. 992) l'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, così come riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e, in particolare, va collocato tra i servizi di rilevanza economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637). “

In precedenza, sempre il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza 11/2/2019 n. 992, aveva stabilito che:

“L'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998. Si rilevato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637), il servizio farmaceutico comunale rientra senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all'art.113, d.lgs. n. 267/2000, essendo un servizio pubblico di rilevanza economica, qualificazione, altresì, richiamata dalla Corte Costituzionale (10 ottobre 2006, n. 87) secondo la quale “la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale

dell'attività del farmacista”.

Recentemente, anche la Corte Costituzionale, con sentenza 30/7/2022, n. 171/22, riguardo alla possibilità riconosciuta solo alle farmacie e non alle parafarmacie di effettuare test diagnostici e somministrazione di vaccini Covid 19, ha affermato che:

“... 5.2.3. Questa Corte ritiene che la scelta di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, l'effettuazione dei test previsti dalle norme impugnate, a fronte della diversa natura dei due soggetti giuridici e del differente regime giuridico che li caratterizza, rientri nella sfera della discrezionalità legislativa e non sia censurabile per irragionevolezza.

5.2.4. Tale scelta si fonda, essenzialmente, sull'inserimento delle farmacie nell'organizzazione del servizio sanitario nazionale, che già consente loro di condividere con le autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, anche mediante il trattamento di dati sensibili in condizioni di sicurezza.”

Dalle considerazioni della Corte Costituzionale emerge il riconoscimento del servizio di farmacia come servizio di interesse generale, che va tenuto ben distinto dall'attività di carattere commerciale, propria delle parafarmacie.

La stessa CGUE, infine, riconosce che farmaco e attività del farmacista non sono tout court assimilabili - rispettivamente - alle altre merci ed attività economiche: in particolare, pur ribadendo la natura imprenditoriale della professione del farmacista (in linea con l'impostazione tradizionale dell'ordinamento europeo), la Corte ne riconosce appieno la specificità, in quanto, assicurando la corretta dispensazione del farmaco, assume un ruolo essenziale nel garantire elevati standard di tutela della salute all'interno dell'Unione.

L'Unione europea riconosce pertanto un margine di discrezionalità particolarmente ampio agli Stati membri nel definire organizzazione e regime giuridico dell'attività di farmacia, secondo le proprie scelte in merito ai diversi possibili modelli di tutela in astratto ipotizzabili. In altri termini, ciascuno Stato, nell'esercizio della propria sovranità, è libero di definire i modelli di organizzazione, gestione, esercizio dell'attività farmaceutica, eventualmente optando per regimi più “liberisti” ovvero più “precauzionali”, nei limiti di un corretto bilanciamento tra tutela della salute, livelli essenziali della prestazione e libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza.

Invero, la normativa attualmente vigente attribuisce la competenza in materia di organizzazione e gestione del servizio farmaceutico ai Comuni (v. art. 2 L. 475/1968, come modificato dalla L. 27/2012), riconoscendo ai medesimi ampia discrezionalità nell'organizzazione del servizio (v. art. 9 L. 475/1968, che disciplina le possibili forme di gestione delle farmacie pubbliche; la giurisprudenza amministrativa e contabile è in ogni caso unanime nell'affermare la legittimità dell'utilizzo anche di forme di gestione diverse da quelle ivi contemplate, previste dalla normativa vigente per la gestione dei servizi pubblici locali).

La valutazione di più e diversi interessi che vengono in gioco in materia di servizio farmaceutico ha portato, pertanto, nella direzione del riconoscimento della natura di servizio economico di interesse generale del suddetto servizio ai fini del mantenimento della partecipazione societaria del Comune nella società AFM senza interventi.

Ci si riferisce, anzitutto, al servizio svolto dalle farmacie comunali di Bologna, gestite dalla società AFM.

Le farmacie gestite dalla società, infatti, offrono diversi servizi aggiuntivi, quali ad es. iniziative di educazione sanitaria, servizi di consegna domiciliare di farmaci e parafarmaci, aperture 24 ore su 24 di alcune farmacie del gruppo, etc. Tali servizi sono stati in particolar modo garantiti e/o potenziati durante gli anni 2019, 2020 e, in parte, anche 2021, segnati dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il presidio a tutela della salute della collettività da parte di AFM è stato pertanto particolarmente efficiente ed efficace durante il periodo emergenziale, garantendo un accesso pressoché illimitato non solo all'acquisto di dispositivi di sicurezza, ma anche all'effettuazione di test diagnostici e alla necessaria informazione agli utenti su regole e procedure per la quarantena: a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra i servizi offerti alla collettività dalle farmacie gestite dalla Società AFM si annoverano:

- l'istituzione di una task force composta dai principali Responsabili Aziendali, Medico competente e RSPP, al fine di reagire prontamente alla situazione di emergenza che è andata a delinearsi, mediante anche la definizione di un piano di azione del gruppo alla situazione emergenziale da Covid-19;
- la messa in sicurezza di tutte le farmacie e predisposizione di appositi strumenti informativi circa le principali misure di prevenzione, per i dipendenti e la cittadinanza;
- il potenziamento del servizio di consegna domiciliare di farmaci e parafarmaci, reso gratuitamente alla collettività e l'attivazione della necessaria campagna di informazione dei servizi aggiuntivi offerti;
- la donazione di mascherine FFP2 alle principali strutture sanitarie maggiormente colpite dall'emergenza;
- l'organizzazione, anche in collaborazione con le farmacie delle Regioni Lombardia e Veneto, di attività di screening del covid-19, attraverso l'effettuazione di tamponi rapidi nasali e test sierologici;
- predisposizione di un servizio di supporto psicologico per i dipendenti nell'ambito lavorativo e familiare, come ad es. la notizia di un figlio o di un familiare positivo al Covid.19;
- adesione, a partire dal mese di gennaio 2021, al progetto vaccini.

In secondo luogo, anche l'interesse economico-finanziario del socio Comune spinge, in ossequio al principio dell'equilibrio di bilancio e di contenimento della spesa pubblica (art. 81 Cost.), alla rivalutazione della decisione precedentemente presa di dismissione della partecipazione societaria, per diverse ragioni che possono così essere sintetizzate:

- le aste pubbliche espletate, andate tutte deserte, hanno evidenziato un chiaro disinteresse del mercato (per la descrizione dei tentativi di vendita del pacchetto azionario avviati dall'Amministrazione, si rinvia a quanto già dettagliatamente indicato al punto 3) della presente scheda);
- l'accettazione, da parte del socio Comune, dell'unica offerta di acquisto pervenuta da parte del socio privato di maggioranza, avrebbe invero determinato una considerevole svalutazione della quota azionaria, avendo il socio privato offerto un prezzo inferiore al patrimonio netto societario risultante dagli ultimi bilanci d'esercizio depositati, con conseguente rischio di danno erariale;
- di converso, la società, alla luce sempre degli ultimi bilanci d'esercizio depositati – come riferimento agli ultimi 5 (cinque) esercizi, così come prescritto dalla normativa vigente –, risulta sana, avendo chiuso gli esercizi in utile ed avendo conseguentemente versato all'Ente socio i relativi dividendi, rendita che comporta per la collettività una sicura fonte di entrate correnti.

Da ultimo, anche una valutazione di opportunità ha condotto a concludere per il mantenimento della partecipazione azionaria: la presenza, infatti, del Comune nella compagine societaria, che assicura così l'esercizio dei diritti sociali tra cui, non ultimo, la designazione di n. 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione, assicura all'Ente - non solo socio di AFM ma anche e soprattutto concessionario per la gestione delle farmacie comunali - una maggiore efficienza ed efficacia nell'esercizio del proprio potere di controllo sulla gestione della Società concessionaria, sia in termini di andamento della società, sia - e in particolare - in termini di qualità di servizi e soddisfazione dell'utenza.

Per tutte queste ragioni, è confermata da parte dell'Amministrazione la decisione di **mantenimento della società senza interventi.**

4.1.3 ATC S.p.A. in liquidazione

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società per azioni in liquidazione
Sede legale: Via Rubbiani, 5 - 40124 Bologna
C.F., Registro Imprese e P. IVA: n. 00610880379
Durata: fino alla conclusione del procedimento di liquidazione.
Partecipazione Comune di Bologna: 59,65%. La Società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 D. Lgs. 19.11.1997 n. 422 e 115 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) del "Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna" in società per azioni avvenuta in data 11 dicembre 2000, rep. 35244/10403. In data 1 febbraio 2012 si sono perfezionate le operazioni straordinarie, approvate dal Consiglio Comunale in data 28 novembre 2011 (P.G. n. 262815/2011), relative alla scissione del ramo relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di ATC, con beneficiaria la società di nuova costituzione denominata ATC Trasporti S.p.A. e la contestuale fusione di ATC Trasporti S.p.A. con il ramo trasporti di Fer Srl (Fer Trasporti Srl). La società scissa ATC SpA ha mantenuto soltanto la gestione del ramo sosta e dei servizi complementari alla mobilità (gestione contrassegni, car sharing) in via transitoria sino al maggio 2014, nelle more del subentro del soggetto affidatario della gara. A seguito di decisione dell'Assemblea dei Soci del 30 giugno 2014 (deliberazione Consiglio Comunale PG n. 228702/2012 del 15.10.2012, O.d.G. 305/2012), la Società è stata posta in liquidazione.
Oggetto sociale: la società attualmente è inattiva. Fino a maggio 2014 ha gestito i servizi afferenti il piano sosta e servizi/attività complementari alla mobilità.
Partecipazioni indirette: la società non possiede partecipazioni societarie.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a); l'erogazione del servizio si è interrotta al momento della messa in liquidazione della società.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

A seguito della scissione del ramo trasporti nel 2012, la società ha mantenuto la sola gestione della sosta e servizi complementari alla mobilità (fino a maggio 2014).

Con l'aggiudicazione del servizio tramite procedura di gara, il ramo d'azienda è stato ceduto al nuovo affidatario e, a seguito della deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 30 giugno 2014, la società è stata posta in liquidazione.

3. Stato dell'arte dell'attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2017 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

La liquidazione è tuttora in corso; è auspicabile la chiusura entro l'esercizio 2024.

La durata è legata all'emanazione della sentenza sulla causa in merito all'applicazione del cuneo fiscale attualmente in corso presso la Corte di Cassazione.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	0
Compenso forfettario del liquidatore per tutta la durata della liquidazione	75.000
Compensi componenti organo di controllo	17.700

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente *	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente**	3

* il Liquidatore è nominato dall' Assemblea e designato congiuntamente dai soci

** nominati dall'Assemblea, designati dal Comune di Bologna per la rinuncia ad una designazione da parte della Provincia di Ferrara.

Compenso del Liquidatore anno 2022: nel corso dell'esercizio non sono stati erogati acconti sul compenso spettante al Liquidatore accantonato al Fondo costi e oneri di liquidazione per un residuo di Euro 4.500.

Risultato d'esercizio	
2022	-22.790
2021	19.552
2020	1.212
2019	-34.138
2018	19.790

valori in euro

Fatturato	
2022	12.236
2021	52.513
2020	38.030

Fatturato medio	34.260
-----------------	--------

valori in euro

Essendo avviato il percorso di liquidazione, la società è inattiva e si trova nelle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 sia in quanto priva di dipendenti (art. 20, co.2 lett b) sia avendo conseguito nel triennio precedente, un fatturato medio inferiore ai limiti di cui all'art. 20, co.2, lett d).

5. Azioni da intraprendere.

Proseguire nel percorso di liquidazione.

Non è attualmente possibile stimare i tempi per la conclusione della liquidazione in quanto condizionati dall'esito dei giudizi in corso. È tuttavia auspicabile la chiusura entro l'esercizio 2024.

4.1.4 Autostazione Bologna S.r.l.

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società a responsabilità limitata
Sede legale: P.zza XX Settembre 6 - 40121 Bologna
C.F., Registro Imprese e P.IVA n. 00313590374
Durata società: 31 dicembre 2041
Partecipazione Comune di Bologna: 66,89%. La Società è stata costituita in data 14 settembre 1961 con atto Rep. 49520/13664 ed il Comune di Bologna detiene le azioni della Società dal 1968. In data 29 ottobre 2009 l'assemblea straordinaria ha deliberato la trasformazione in società a responsabilità limitata con il modello in house providing. La Società ha per oggetto esclusivo la gestione, per conto del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna.
Oggetto sociale: gestione del terminal partenza e transito Autoservizi pubblici di linea di Bologna. (Il servizio affidato alla società è regolato da una Convenzione tra il Comune e la Città Metropolitana di Bologna, la cui scadenza è prevista con quella della società il 31 dicembre 2041).
Partecipazioni indirette: la società non possiede partecipazioni societarie.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

Con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017, il Comune di Bologna ha deliberato il mantenimento della partecipazione in quanto la Società gestisce, per conto del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, il servizio relativo alla stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi di linea in concessione e non di linea che percorrono la città di Bologna, compresa la gestione delle reti e degli impianti funzionali a tale servizio, e quant'altro ritenuto accessorio al fine predetto o ad altri fini di pubblica utilità.

Il servizio è svolto su un'area di terreno di proprietà del Comune di Bologna della superficie catastale di mq. 17.880, con sovrastante stazione terminale di partenza e transito degli autoservizi pubblici di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna.

Il servizio è regolamentato dalla Città Metropolitana (e dal Comune di Bologna), che determinano, tra le altre cose, gli orari di apertura del terminal e le tariffe delle corse di linea.

Il Comune di Bologna ha riconosciuto alla Società il diritto di superficie sui terreni su cui è sito il terminal complessivo e le aree circostanti, funzionali allo svolgimento del servizio, tramite un diritto di superficie oneroso fino al 31.12.2040 (a partire dal 2011).

Si tratta pertanto di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 e svolge un ruolo fondamentale per la collettività del territorio comunale.

3. Stato dell'arte dell'attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Il Comune di Bologna ha deliberato il mantenimento della società senza interventi.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	442.257
Compensi amministratori *	37.940
Compensi componenti organo di controllo	18.928

valori in euro

*dato comprensivo di contributi INPS e INAIL

Numero medio dipendenti	7
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente*	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente*	3

** nominati dall'Assemblea su designazione congiunta Comune e Città Metropolitana di Bologna

Risultato d'esercizio	
2022	122.860
2021	2.715
2020	-137.757
2019	51.392
2018	188.084

valori in euro

Fatturato*	
2022	2.350.700
2021	1.912.470
2020	1.774.665

Fatturato medio	2.012.612
-----------------	-----------

* la voce comprende contributi in conto esercizio (voce A5 del conto economico) per:

€ 33.285 comprensivi del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui alle Leggi 160/2019 e 178/2020 per complessivi 1.495 euro nonché il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all'art. 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto "Aiuti") per euro 31.790.

€ 78.771 nel 2021 comprensivi di contributi a fondo perduto art. 1 del D.L. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni) pari ad € 40.828 ed € 34.211 ex art. 1, comma 16 del D.L. 73/2021 (c.d. contributo perequativo); di credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e di acquisto DPI, ai sensi dell'art. 32, c. 3, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), € 2.352; di credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui alle Leggi 160/2019 e 178/2020 pari ad € 1.380);

€ 133 nel 2020.

L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co 2 del TUSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, così come dettagliatamente riportato al capitolo 16 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 intitolato "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ex art. 19, co 5 del TUSP", sono stati assegnati specifici indirizzi relativi ai costi di funzionamento per l'esercizio 2023.

Rinviando a quanto dettagliatamente indicato nel capitolo citato, in tale sede basti rilevare che la società ha rispettato l'obiettivo per l'esercizio 2023 sulla base dei dati di budget e di preconsuntivo. Pertanto, risulta assente la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 175/2016.

In conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 201/2022, si rileva che la concessione del servizio e quella del diritto di superficie sull'immobile nel quale ha sede il terminal hanno scadenza al 31/12/2041, mentre non sussistono ragioni di carattere economico ostative alla prosecuzione dei rapporti concessori. Quanto alla qualità dei servizi, questa è continuamente monitorata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che fissa i parametri cui il gestore si deve attenere e ne monitora il rispetto.

La rilevazione del servizio affidato in house alla società è riportata in appendice al presente provvedimento, in adempimento a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi.

4.1.5 BolognaFiere - Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società per azioni
Sede legale: Viale della Fiera, 20 - 40128 Bologna
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 00312600372
Durata: 31 dicembre 2070
Partecipazione Comune di Bologna: 26,34%* (dato al 31/12/22) La Società deriva dalla trasformazione (in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 25/2/2000 e dalla Legge Nazionale n. 7 dell'11/1/2001) di Fiere Internazionali di Bologna - Ente Autonomo in Società per azioni, avvenuta con atto in data 19/9/2002, rep. 39617/12866.
Oggetto sociale: la società ha per oggetto le seguenti attività: 1) gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e i servizi ad essa connessi; 2) progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; 3) promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero.
Partecipazioni indirette: le partecipazioni detenute dalla società Fiere Internazionali di Bologna SpA non costituiscono ' <i>partecipazioni indirette</i> ' per il Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2 TUSP e, in quanto tali, non vengono prese in considerazione.

*Alla data di redazione del presente atto, a seguito del perfezionamento dell'aumento di capitale in natura deliberato dal CdA su delega dell'Assemblea dei soci del 19 maggio 2022, la percentuale del Comune di Bologna è salita al 27,89%; sono inoltre in corso operazioni straordinarie che potranno comportare una variazione della percentuale di partecipazione.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

La società ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, sicché la partecipazione viene mantenuta ai sensi e per gli effetti della deroga prevista dall'art. 4, co. 7 del D.Lgs. 175/2016).

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

Il Comune ha stabilito di mantenere la partecipazione azionaria nella società di gestione degli spazi e l'organizzazione degli eventi fieristici di Bologna in virtù della deroga concessa dall'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016.

Il Comune non detiene una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. nè un controllo condiviso in base a quanto previsto dall'art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 175/2016, ma potrebbe acquisire quest'ultimo attraverso la sottoscrizione di accordi con altri soci pubblici, sebbene vi siano elementi sintomatici contrari ad un tale orientamento. Innanzitutto, l'eventuale definizione di un controllo di natura pubblica confliggerebbe con l'attività svolta da BolognaFiere SpA, connotata da una forte vocazione commerciale, anche con profili di internazionalità, poiché porrebbe la società all'interno di una rete di vincoli non adeguati alla propria

missione sociale, intesa sia in senso societario sia in senso di ripercussione positiva sulla comunità. Un eventuale controllo pubblico tra più soci di tale natura dovrebbe, inoltre, basarsi su un patto parasociale, atto di natura pattizia che presuppone la volontà dei partecipanti ad una comune definizione di determinati oggetti assembleari, ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici di BolognaFiere SpA, di cui non si riscontrano orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche fino ad oggi proposte dall'organo amministrativo. Dai verbali di assemblea degli ultimi anni, infatti, non è possibile riscontrare significative convergenze sui temi posti all'ordine del giorno, non essendo necessariamente omogenei gli orientamenti e gli interessi specifici dei singoli soci pubblici (due enti locali, un ente territoriale regolatore ed un ente rappresentativo di categorie commerciali ed industriali).

Dall'esame della giurisprudenza amministrativa prevalente (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 828 del 28/12/2020) e delle sentenze della Corte a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume che l'orientamento dominante, nell'interpretazione del combinato disposto delle norme di cui alla lett. b) e lett. m) dell'art. 2 T.U. Società Partecipate, esclude il controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato – nelle forme stabilite dalla legge - tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Nello stesso senso anche l'Atto di indirizzo dell'Osservatorio della Contabilità e Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno, che peraltro auspica un intervento legislativo di definitivo chiarimento della portata della norma.

Nel Piano di razionalizzazione periodica 2022 e di ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Bologna alla data del 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, adottato con deliberazione PG n. 811428/2022 il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione con interventi consistenti nel completamento dell'operazione di aumento di capitale, sia in denaro, sia in natura, deliberati dall'Assemblea del 19 maggio 2022.

In data 29 marzo 2022, infatti, la Giunta comunale, con propria deliberazione, condivideva il Piano industriale presentato dalla Società; al fine di sostenere gli investimenti ivi riportati, l'Amministrazione riteneva di conseguenza opportuno partecipare a due operazioni di aumento di capitale: una in denaro per un importo di 6.000.000,00 euro, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione P.G. n. 321626/2022 del 16 maggio 2022, e una in natura, da realizzarsi una volta definito, attraverso le procedure normativamente disposte, il valore dei cespiti di proprietà del Comune da conferire, così come già individuati con la deliberazione P.G. n. 321626/2022 sopracitata. Questa seconda operazione ha trovato attuazione con le deliberazioni P.G. n.: 822425/2022 che ha autorizzato il conferimento di cespiti per 28.377 mila euro e P.G. n 742301/2023 che ha autorizzato il conferimento di cespiti valorizzati 4.882 mila euro.

Parallelamente il Consiglio Comunale, con deliberazione P.G. n. 742302/2023 ha autorizzato il CdA a richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. sul mercato regolamentato denominato Euronext Growth Market. segmento PRO contestualmente all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega per l'approvazione di un aumento di capitale sociale, a pagamento ed in forma scindibile, da liberarsi in denaro, dell'importo massimo di complessivi euro 15 milioni, comprensivi di sovrapprezzo.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Nel Piano di razionalizzazione è stato deliberato il mantenimento della partecipazione senza interventi.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	9.403.820
Compensi amministratori	159.256
Compensi componenti organo di controllo	37.578

valori in euro

Numero medio dipendenti	94
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente *	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

* nomina Assembleare; designazione del Comune di Bologna

Risultato d'esercizio	
2022	-14.179.560
2021	-9.137.708
2020	-32.362.092
2019	6.662.207
2018	5.401.017

Fatturato *	
2022	66.753.812
2021	48.049.289
2020	15.033.529
Fatturato medio	43.278.877

valori in euro

*comprende contributi in conto esercizio per 1.295.525 euro nel 2022; 16.043.832 euro nel 2021; 425.283 euro nel 2020, relativi a erogazioni effettuate da Enti, Istituzioni ed Organismi pubblici e privati, a sostegno di specifiche manifestazioni, di iniziative ed attività di BolognaFiere, compatibilmente con la natura giuridica di Società per Azioni. La voce comprende anche i contributi Ministeriali a ristoro delle perdite del settore a seguito dell'emergenza da Covid-19. L'ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co 2 del D.Lgs. 175/2016.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento con interventi: prosecuzione delle azioni di razionalizzazione e rilancio dell'attività fieristica attraverso il completamento dell'operazione di ammissione alla quotazione autorizzata dal Consiglio Comunale.

4.1.6 Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l. (BSC)

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società a responsabilità limitata
Sede legale: Via della Certosa, 18, 40134 - Bologna
C.F. e P. IVA n. 03079781203 Registro Imprese n. 490388
Durata: 31 dicembre 2043
Partecipazione Comune di Bologna: 51%. La società di gestione dei servizi cimiteriali, denominata Hera Servizi Cimiteriali S.r.l., era originariamente una società controllata dalla società a partecipazione pubblica quotata HERA S.p.A. Il Comune di Bologna acquistava Hera Servizi Cimiteriali S.r.l. con atto notarile rep. 50680 del 10/7/2012, condizionando sospensivamente l'acquisto all'individuazione, mediante gara a doppio oggetto, del socio privato/socio operativo e alla successiva sottoscrizione del capitale sociale (rep. 52919 del 1/8/2013). A seguito dell'aggiudicazione è pertanto venuta ad esistenza l'attuale società mista ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, denominata Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l. (partecipata al 51% dal Comune di Bologna; al 49% dal socio privato).
Oggetto sociale: la società ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali ed attività e servizi complementari.
Partecipazioni indirette: Bologna Servizi Funerari S.r.l. La società è totalmente posseduta e controllata da Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l. e gestisce un'attività di onoranze funebri in regime di libero mercato (obbligo di separazione societaria richiesto dalla normativa regionale: cfr. L.R. Emilia Romagna n.19 del 29/7/2004). Non si prevede la dismissione della partecipazione in quanto la gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato nella società per la gestione dei cimiteri di Bologna (Bologna Servizi Cimiteriali Srl) prevedeva, quale oggetto sociale della costituenda società, la titolarità di una concessione di servizi per la gestione dei servizi cimiteriali e le attività connesse ed il servizio di cremazione, nonché la titolarità dell'integrale partecipazione in una società operante nei servizi funerari e nelle attività ad essi connessi.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

Gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 175/2016.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

Con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 2/10/2017 il Comune di Bologna ha deliberato il mantenimento della partecipazione in quanto la Società svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 175/2016.

La Società è stata costituita nell'agosto 2013 a seguito di gara a doppio oggetto per la ricerca di un socio privato cui far sottoscrivere il 49% del capitale sociale, a fronte di una partecipazione del 51% del Comune di Bologna.

Attraverso la procedura di gara indetta per la ricerca del socio privato operativo, alla Società è stata rilasciata una concessione di diritto pubblico e di gestione di demanio comunale di durata trentennale. La durata della concessione del contratto di servizio è trentennale.

3. Stato dell'arte dell'attuazione del Piano di Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 2/10/2017.

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato deliberato il mantenimento della società, senza interventi.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	3.367.524
Compensi amministratori	65.400
Compensi componenti organo di controllo	26.054

valori in euro

Numero medio dipendenti	56
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente*	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente*	2

* nominati dall'Assemblea, di cui 2 designati dal Comune di Bologna

Risultato d'esercizio	
2022	2.715.128
2021	2.394.324
2020	2.602.589
2019	2.034.295
2018	1.674.062

valori in euro

Fatturato *	
2022	13.069.669
2021	11.383.269
2020	11.675.367
Fatturato medio	12.042.768

*comprende contributi in conto esercizio per euro 89.273 nel 2022, 11.004 nell'esercizio 2021 ed euro 14.185 nel 2020.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, così come dettagliatamente riportato al capitolo 16 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 intitolato "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ex art. 19, co 5 del TUSP", sono stati assegnati specifici indirizzi relativi ai costi di funzionamento.

Rinviando a quanto dettagliatamente indicato nel capitolo citato, in tale sede basti rilevare che la società ha rispettato l'obiettivo per l'esercizio 2023 sulla base dei dati di budget e di preconsuntivo. Pertanto, risulta assente la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 175/2016.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi.

4.1.7 Centro Agroalimentare Bologna S.p.A. (CAAB)

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società per azioni
Sede legale: Via Paolo Canali n.16 - 40127 Bologna
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 02538910379
Durata: 31 dicembre 2050
Partecipazione Comune di Bologna: 80,04%. La Società è stata costituita l'11 giugno 1990 con atto rep.17.879. (Deliberazione consiliare O.d.G. n. 1287, PG n. 22.133 del 19.03.1990). Con delibera P.G. n. 69271/2006 del 31.3.2006 la Giunta del Comune di Bologna ha riconosciuto la sussistenza dell'esercizio di direzione e coordinamento nei confronti della Società ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c. La società ha in concessione in diritto di superficie a titolo oneroso delle aree, di proprietà comunale, nelle quali ha sede il mercato ortofrutticolo; è inoltre proprietaria di aree annesse al Centro, acquisite dal Comune per avviarne la valorizzazione e la cessione con destinazione dei proventi alla realizzazione dell'infrastruttura commerciale e poi al sostegno delle attività del Centro Agroalimentare. Il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato successive modifiche alla convenzione relativa alla concessione delle suddette aree, autorizzando la subconcessione del diritto di superficie su alcune aree e su immobili, interessati dal progetto denominato F.I.CO., al fondo immobiliare PAI. Con deliberazione PG n. 288412/2018, esecutiva dal 23 luglio 2018, il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato alcune modifiche statutarie, tra le quali la trasformazione della forma sociale da società consortile per azioni (S.c.p.a.) a società per azioni (S.p.A.), a seguito dell'acquisizione di parere favorevole dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna in merito alla compatibilità della vigente normativa regionale in materia.
Oggetto sociale: la Società ha per oggetto la gestione del mercato Agroalimentare all'ingrosso di Bologna.
Partecipazioni indirette: nel 2018 la Società ha esercitato il diritto di recesso dalla partecipata Consorzio Esperienza Energia Srl (C.E.E. Srl), nei termini previsti dallo Statuto. Tuttavia è tuttora in attesa che CEE Srl convochi una Assemblea straordinaria dei Soci per deliberare in merito alla variazione del capitale sociale per uscita Soci per la quota detenuta da CAAB. Il Comune di Bologna, in data 3 giugno 2021, si è fatto parte attiva nel comunicare a CAAB di fornire ragguagli in merito e in data 1 giugno 2021 ha invitato il Consorzio ad intraprendere tutte le operazioni necessarie per regolarizzare l'operazione di recesso presso il Registro Imprese, ottenendo un preciso impegno in tal senso.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

L'attività della società rientra nella previsione di servizio di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 ed è strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente. Elementi pubblicistici del servizio peraltro si rinvergono nell'obbligo di adozione di un Regolamento di gestione del mercato, approvato dall'ente istitutore del servizio (il Comune).

Inoltre, in base alle disposizioni della Legge regionale E.R. 19 gennaio 1998, n. 1, 'DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO, la gestione dei Centri agroalimentari deve essere assicurata dagli enti istitutori dei centri (i Comuni), secondo una delle forme di cui all'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Si tratta di leggi entrambe abrogate con l'adozione del Testo Unico Enti locali (D.Lgs. 267/2000). Poiché la legge regionale non è stata oggetto di modificazioni relativamente a tale disposizione, se ne desume che la Regione Emilia Romagna consideri tuttora il servizio di cui trattasi nel novero dei servizi pubblici locali e richieda che la gestione sia assicurata da una delle forme tipizzate dalle leggi richiamate.

3. Stato dell'arte dell'attuazione del Piano di Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2017 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Nel Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni è stato deliberato il mantenimento della partecipazione nella società, senza interventi.

È stata invece deliberata la dismissione della partecipazione indirettamente detenuta dal Comune di Bologna per il tramite di CAAB in Consorzio Esperienza Energia Soc. consortile a r.l. in quanto l'attività risulta estranea ai vincoli di scopo di cui al co.1 dell'art. 4 del TUSP. Come già sopra precisato, nel 2018 la società ha pertanto esercitato il diritto di recesso dal Consorzio Esperienza Energia Scrl, recesso che è ancora in corso in attesa che siano espletate tutte le procedure necessarie conseguenti all'uscita dalla compagine societaria di CAAB.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	1.208.347
Compensi amministratori	49.413
Compensi componenti organo di controllo	35.417

valori in euro

Numero medio dipendenti	18
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

valori in euro

Risultato d'esercizio	
2022	268.499
2021	242.837
2020	-21.425.955
2019	581.068
2018	634.172

Fatturato*	
2022	5.547.622
2021	6.154.006
2020	6.221.051
Fatturato medio	5.974.226

valori in euro

*sono compresi contributi in conto esercizio per euro 187.570 nel 2022, 205.616 nel 2021, 171.549 nel 2020, 232.934 nel 2019. L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co 2 TUSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, così come dettagliatamente riportato al capitolo 16 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 intitolato "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ex art. 19, co 5 del TUSP", sono stati assegnati specifici indirizzi relativi ai costi di funzionamento.

Rinviando a quanto dettagliatamente indicato nel capitolo citato, in tale sede basti rilevare che la società ha rispettato l'obiettivo per l'esercizio 2023 sulla base dei dati di budget e di preconsuntivo. Pertanto, risulta assente la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 175/2016.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi.

4.1.8 Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. (FBM) in liquidazione

Forma giuridica: società per azioni in liquidazione
Sede legale: Piazza della Costituzione, 5/c - 40128 Bologna
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 00387110372
Durata: fino alla conclusione del procedimento di liquidazione.
Partecipazione Comune di Bologna: 32,83%. La Società è stata costituita in data 19 febbraio 1964. Con delibera assembleare del 3 aprile 2008, i soci avevano adottato il modello organizzativo dell'in house providing, regolato da una Convenzione, di durata pari a quella della Società. La Società è stata posta in liquidazione dal 25 settembre 2018, come deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31 luglio 2018 e in attuazione dei Piani di revisione straordinaria deliberati dai Soci Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e CCIAA di Bologna.
Oggetto sociale: dalla cessione del ramo d'azienda, perfezionatasi in data 25 settembre 2018, la società è inoperativa, residuando la sola attività di gestione dell'impianto fotovoltaico, fino alla cessione dello stesso nell'ambito delle operazioni di liquidazione.
Partecipazioni indirette: la società non possiede partecipazioni societarie.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

Fino alla cessione del ramo d'azienda produceva beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

Con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017 il Comune di Bologna ha deliberato di dismettere la partecipazione in quanto i servizi resi dalla Società possono essere acquistati anche sul libero mercato.

3. Stato dell'arte dell'attuazione del Piano di Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di cessione della Centrale elettrotermofrigorifera ed in relazione all'accordo di cessione raggiunto con ERVET SpA, del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici, in attuazione della Legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, l'assemblea dei soci convocata per il 31 luglio 2018 ha deliberato lo scioglimento anticipato della società a norma dell'art. 2484 n.6 C.C. - prima della scadenza fissata nell'atto costitutivo - ponendola in liquidazione, con effetto dal 25 settembre 2018, in tempo utile per rispettare il termine di dismissione prescritto dal Testo Unico delle società partecipate e ha provveduto alla nomina contestuale del liquidatore.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	0
Compensi liquidatore	20.000
Compensi componenti organo di controllo	18.550

valori in euro

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1 (liquidatore)
di cui nominati dall'Ente*	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente**	1

* liquidatore nominato dall'Assemblea su designazione CCIAA Bologna

** nominati dall'Assemblea; di cui uno designato dal Comune di Bologna

Risultato d'esercizio	
2022	351.989
2021	6.747
2020	-905.056
2019	-180.559
2018	-846.678

valori in euro

Fatturato **	
2022	496.844
2021	393.112
2020	353.322
Fatturato medio	414.426

** comprensivo di contributi per un importo pari a euro 253.301 nel 2022, 231.425 nel 2021, 267.480 nel 2020; tali contributi, erogati dal GSE, sono relativi alla gestione dell'impianto fotovoltaico; sono contabilizzati

nella voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica. L'esiguo ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co 2 del TUSP.

Essendo avviato il percorso di liquidazione, la società è inattiva e si trova nelle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 sia in quanto priva di dipendenti (art. 20, co.2 lett b) sia avendo conseguito nel triennio precedente, un fatturato medio inferiore ai limiti di cui all'art. 20, co.2, lett d).

5. Azioni da intraprendere.

L'assemblea straordinaria del 31 luglio 2018 ha deliberato di attribuire al nominato liquidatore ogni più ampio potere previsto dalla legge, nessuno escluso od eccettuato, con particolare riguardo ai poteri necessari per la cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, a norma dell'articolo 2487 C.C., ivi compresi gli atti necessari per la conservazione dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo della sua attività e della conservazione del valore dell'impresa.

I criteri in base ai quali si dovrà svolgere il procedimento di liquidazione sono: la realizzazione al meglio dell'attività, il pagamento di tutti i creditori sociali e la distribuzione ai soci dell'eventuale residuo attivo, il tutto nel più scrupoloso rispetto delle norme di legge e nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge in materia.

La cessione dell'azienda relativa ai servizi tecnici è avvenuta il 24 settembre 2018, a favore di ERVET SpA. La società è pertanto attualmente inoperativa. L'emergenza sanitaria prima e la guerra in Ucraina poi, con la conseguente incertezza sul piano economico hanno comportato un allungamento dei tempi necessari per le procedure occorrenti per la cessione dei cespiti materiali di FBM. Si auspica la conclusione della liquidazione al 31/12/2024.

4.1.9 Hera S.p.A.

Forma giuridica: società per azioni quotata in borsa
Sede legale: Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 04245520376
Durata: 31 dicembre 2100
Partecipazione Comune di Bologna: 8,40%. La Società deriva dall'integrazione di diverse società, a partire dalla prima operazione avvenuta nel 1995, che ha interessato Seabo S.p.A. e altre società dell'area romagnola. Le azioni della società sono quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana SpA a far data dal 26 giugno 2003. Nel tempo, la società ha ampliato il proprio ambito di azione al di fuori del territorio della Regione Emilia Romagna, attraverso l'incorporazione di società precedentemente operanti su singoli territori.
Oggetto sociale: servizi pubblici di gestione integrata delle risorse idriche, energetiche, servizi ambientali e altri servizi di interesse generale.
Partecipazioni indirette: le partecipazioni detenute dalla società HERA SpA non costituiscono 'partecipazioni indirette' per il Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2 TUSP e, in quanto tali, non vengono prese in considerazione.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse

Produce servizi di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

La Società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

- 1) gestione integrata delle risorse idriche;
- 2) gestione integrata delle risorse energetiche;
- 3) gestione dei servizi ambientali (gestione dei rifiuti);

e inoltre la gestione di altri servizi di interesse generale.

La Società svolge per conto del Comune di Bologna:

- 1) Il servizio idrico integrato per il tramite di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) con scadenza, a seguito della proroga intervenuta con legge regionale, al 31 dicembre 2027;
- 2) Il servizio di gestione dei rifiuti urbani: a novembre 2021, ATERSIR ha aggiudicato all'RTI costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop. a r.l. ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop. a r.l. la procedura di gara per l'affidamento in concessione, per 15 (quindici) anni, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale di Bologna.
- 3) Con deliberazione P.G. n. 174752/1996 è stato affidato alla società SEABO spa il servizio di fornitura e distribuzione gas nel Comune di Bologna.

In merito a tale servizio, il Comune di Bologna sta svolgendo le funzioni di stazione appaltante affidategli da 58 Comuni appartenenti all'ambito territoriale bolognese, entro cui avrà luogo una nuova gara, secondo le disposizioni delle leggi speciali in materia.

L'art. 46-bis del D.L. 1/10/2007, n. 159, convertito con modificazioni in Legge del 29/11/2007, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175 della Legge 24/12/2007, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas debbano essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATeM). I Comuni facenti parte dell'ATeM 1 e ATeM 2 hanno demandato al Comune di Bologna il ruolo di Stazione Appaltante della gara unica ed hanno adottato apposita Convenzione ex art. 30 del TUEL che regola i rapporti fra i Comuni. Pertanto il Comune di Bologna sta svolgendo le funzioni di stazione appaltante affidategli da 58 Comuni appartenenti all'ambito territoriale bolognese.

La società è quotata. L'art. 26, co. 3 TUSP, in particolare, legittima ex lege la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società quotate, purché '*detenute al 31 dicembre 2015*'.

3. Stato dell'arte dell'attuazione del Piano di Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 2/10/2017.270.976.395

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato deliberato il mantenimento della Società, senza interventi.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	205.025.193
Compensi amministratori	2.108.445
Compensi componenti organo di controllo	627.934

valori in euro

Il dato sul compenso degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo è desunto dal documento "Relazione sulla Remunerazione" contenuta nel Bilancio al 31/12/2022 pubblicata da Hera SpA.

Numero medio dipendenti	2.954
Numero amministratori	15
di cui nominati dall'Ente*	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente*	2

*nomina assembleare su proposta degli azionisti aree bolognese e ferrarese nell'ambito della lista congiunta soci pubblici

Risultato d'esercizio	
2022	270.976.395
2021	223.760.996

2020	217.017.464
2019	166.311.616
2018	195.139.030

valori in euro

Fatturato*	
2022	1.666.325.232
2021	1.508.611.013
2020	1.344.516.131
Fatturato medio	1.506.484.125

* comprensivi di contributi in conto esercizio e da raccolta differenziata per euro 18,733 milioni nel 2022, 2,916 milioni, nel 2021, 1,081 milioni nel 2020. L'ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co2

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi.

4.1.10 Interporto di Bologna S.p.A.

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società per azioni
Sede legale: Palazzina Doganale - 40010 Bentivoglio (Bo)
Registro Imprese, C.F. e P. IVA: 00372790378
Durata società: 31/12/2050
Partecipazione Comune di Bologna: 35,10%. La società è stata costituita in data 22 giugno 1971 con atto a ministero notaio Giovanni De Socio, rep. 42224/3443. La società rientra nella categoria delle società meramente partecipate non a controllo pubblico, in quanto le partecipazioni detenute dai Soci pubblici, pur costituendo la maggioranza del capitale sociale se sommate insieme, non garantiscono un'influenza dominante sulle decisioni della Società. Ciò in quanto non esistono patti parasociali (o disposizioni statutarie) che assicurino il voto unanime dei Soci pubblici sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche (la stessa decisione di dismissione, a suo tempo effettuata dal Comune di Bologna e dalla CCIAA di Bologna, non è stata condivisa dalla Città Metropolitana, quale Ente di area vasta portatore pertanto di interessi delle collettività relative a tale area). Dall'esame della giurisprudenza amministrativa prevalente (CdS, sez. V, n. 578/2019, TAR Marche n. 82 dell'11/11/2019, TAR Emilia-Romagna, n. 828 del 28/12/2020) e delle sentenze della Corte a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (nn. 16 e 25 del 2019) si desume, infatti, che l'orientamento dominante, nell'interpretazione del combinato disposto delle norme di cui alla lett. b) e lett. m) dell'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), esclude il controllo congiunto laddove non esista un accordo formalizzato – nelle forme stabilite dalla legge - tra gli Enti pubblici soci per vincolare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche. Nello stesso senso anche l'Atto di indirizzo dell'Osservatorio della Contabilità e Finanza Locale presso il Ministero dell'Interno, che peraltro auspica un intervento legislativo di definitivo chiarimento della portata della norma. Pertanto, appare solo il caso di precisare, con riferimento al rilievo formulato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n. 38/2021/VSGO in merito alla nomina di un organo amministrativo collegiale, con l'omissione dell'invio alla Sezione della relativa delibera, che la scelta societaria oggetto di rilievo da parte della Corte è appunto conseguenza del fatto che la società non può essere considerata a controllo pubblico, per le motivazioni espresse in precedenza. Pertanto, si ritiene che non debba essere soggetta alle disposizioni che il TUSP riserva a tali società.
Oggetto sociale*: progettazione e realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.) dell'Interporto di Bologna.
Partecipazioni indirette: Le partecipazioni detenute dalla società Interporto di Bologna SpA non costituiscono ' <i>partecipazioni indirette</i> ' per il Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2 TUSP e, in quanto tali, non vengono prese in considerazione. In ogni caso, la società non possiede partecipazioni indirette: il Consorzio IB INNOVATION, partecipata per l'80% da Interporto Bologna SpA ed in liquidazione volontaria dal 01.08.2020, infatti, a seguito dell'approvazione del Bilancio finale da parte dell'Assemblea dei Soci del 28.07.2022 è stato cancellato dal Registro imprese in data 05.08.2022.

*Con riferimento all'oggetto sociale, si rinvia a quanto sotto specificato.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

La partecipazione societaria non rientra allo stato attuale in alcuna delle categorie di cui all'art. 4; tuttavia, la modifica dell'oggetto sociale orientata allo sviluppo delle attività logistiche e di gestione dell'intermodalità dei trasporti merci nell'area vasta oggetto di approfondimento da parte di un Tavolo Tecnico all'uopo costituito, consente il rientro della società nella categoria di cui alla lett. a) dell'art. 4 comma 2

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

La Società non è attualmente strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Bologna, tant'è che con la Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017, il Comune di Bologna aveva confermato l'intenzione, già espressa fin dal 2014, di dismettere la partecipazione.

Tuttavia l'Amministrazione recentemente insediata ha manifestato l'interesse al mantenimento della proprietà pubblica, al fine di svolgere un ruolo di presidio all'interno di un'infrastruttura importante per il territorio, anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro. A tal fine, con Deliberazione di Giunta P.G. n. 503838/2021 – DG/PRO/2021/246, è stato quindi dato mandato alle competenti strutture tecniche, di concerto con le altre componenti pubbliche e con gli organi societari, di valutare una modifica dell'oggetto sociale attraverso l'inserimento di attività ulteriori, riconducibili alle competenze istituzionali degli Enti partecipanti in una logica di area vasta.

Gli Enti pubblici soci hanno pertanto proceduto a costituire un Tavolo tecnico di lavoro, al fine di procedere ad un aggiornamento, mediante modifica statutaria, della mission societaria, orientandola verso attività logistiche e di gestione dell'intermodalità dei trasporti merci (sia su gomma, sia su rotaia) nell'area vasta. Al momento di redazione del presente documento, le modifiche all'oggetto sociale, già formalizzate da parte del consiglio di amministrazione della società, sono al vaglio del citato Tavolo di lavoro e in fase di perfezionamento e di approfondimento economico-finanziario.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Il Comune di Bologna ha proceduto ad avviare la dismissione della partecipazione societaria detenuta nella società Interporto Bologna SpA, seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del Testo Unico entro i termini ivi stabiliti - in quanto, come attualmente configurata, non risulta essenziale ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

L'attuale Amministrazione comunale ha manifestato un diverso orientamento rispetto alla dismissione della società, che ha visto diversi tentativi di vendita, dal 2014 ad oggi, andare deserti.

Si è nel merito deciso per un mantenimento pubblico della società attraverso:

- una modifica dell'oggetto sociale, nel senso del superamento delle attività di progettazione e realizzazione immobiliare – ormai esaurite - e di sviluppo delle funzioni in materia di logistica e supporto alla circolazione intermodale delle merci;
- la valutazione di un riassetto della partecipazione societaria anche attraverso un possibile trasferimento delle quote detenute a favore di altri enti pubblici che annoverino, tra le proprie funzioni istituzionali, il trasporto, l'intermodalità e la viabilità sostenibile nell'area vasta;
- un accordo sul controllo congiunto tra quelli che saranno, in futuro, i soci pubblici; accordo al momento attuale non esistente, come esposto sopra.

Questo percorso verso la nuova *mission* della società, che comporterà un deciso rinnovamento della stessa, oltre che nello statuto, anche nella sua struttura e nelle attività svolte, non potrebbe aver luogo qualora il

Comune di Bologna, azionista di maggioranza relativa, perdesse i propri diritti di socio al termine dell'anno in corso.

Come già sopra evidenziato, le modifiche all'oggetto sociale della Società di cui trattasi, che porteranno appunto ad un rinnovamento della mission societaria verso attività logistiche e di gestione dell'intermodalità dei trasporti merci (sia su gomma, sia su rotaia) nell'area vasta, sono, al momento di redazione del presente documento, al vaglio del Tavolo tecnico di lavoro all'uopo costituito dai soci pubblici interessati e pertanto ancora in iter di approvazione.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	1.719.423
Compensi amministratori	116.336*
Compensi componenti organo di controllo	38.842

valori in euro

* importo comprensivo di oneri previdenziali

Numero medio dipendenti	24
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente *	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente*	3

* nomina assembleare su designazione Lista congiunta soci pubblici

Risultato d'esercizio	
2022	- 2.793.570
2021	42.318
2020	-29.261
2019	-1.348.770
2018	853.888

valori in euro

Fatturato *	
2022	18.640.223
2021	27.738.404
2020	31.854.233
Fatturato medio	26.077.620

valori in euro

* comprende contributi in conto esercizio per euro 371.189 nel 2022, 295.710 nel 2021, 386.805 nel 2020, che rappresentano le provvidenze erogate da Gestore Servizi Elettrici Srl a fronte della produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici. L'ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co 2.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento, con interventi di modifica dello statuto sociale e di conseguente rinnovamento della società nella sua struttura e nelle sue attività, in collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche socie, anche al fine di ritornare ad una situazione di equilibrio di bilancio.

4.1.11 Lepida S.c.p.A.

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società consortile per azioni; società in house providing
Sede legale: Via della Liberazione n. 15 – 40128 Bologna
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 02770891204
Durata: 31 dicembre 2050
Partecipazione Comune di Bologna: 0,0014%. La società è stata costituita, ai sensi dell'art.10 della legge Regione Emilia Romagna n. 11/2004, in data 1 agosto 2007 con atto a ministero notaio Federico Stame, Rep. 50749/19094. Con Deliberazione Consiliare O.d.G. n. 61/2010, PG n. 25564/2010 del 15.02.2010, il Comune di Bologna ha deciso l'acquisizione di n. 1 azione della società, motivando la partecipazione, ai sensi del comma 27, art. 3, Legge n. 244/2007, in quanto la società svolge attività di interesse generale - gestione, valorizzazione ed utilizzazione della rete telematica MAN - facenti capo al Comune. La società Lepida si è trasformata da Società per Azioni a Società Consortile per Azioni e ha incorporato la società Cup2000 con effetti dall'1/1/2019.
Oggetto sociale: la società ha per oggetto la realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
Partecipazioni indirette: la società non ha partecipazioni indirette.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016).

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

La Società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bologna in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. Dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Nel Piano di razionalizzazione è stato deliberato il mantenimento della partecipazione-

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	28.626.613
Compensi amministratori	35.160
Compensi componenti organo di controllo	35.000

valori in euro

Numero medio dipendenti	655
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Risultato d'esercizio	
2022	283.704
2021	536.895
2020	61.229
2019	88.539
2018	538.915

valori in euro

Fatturato*	
2022	66.723.531
2021	64.915.413
2020	59.853.185
Fatturato medio	63.830.710

valori in euro

*comprende contributi in conto esercizio per euro 724.686 nel 2022, 321.406 nel 2021, 289.361 nel 2020, relativi a contributi europei e contributi per la formazione e contributi da crediti di imposta. L'ammontare dell'importo non altera il calcolo relativo alla verifica della condizione di cui all'art. 20 co 2.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, così come dettagliatamente riportato al capitolo 16 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 intitolato "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ex art. 19, co 5 del TUSP", sono stati assegnati specifici indirizzi relativi ai costi di funzionamento.

Rinviando a quanto dettagliatamente indicato nel capitolo citato, in tale sede basti rilevare che la società ha rispettato gli obiettivi assegnati. Pertanto, risulta assente la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 175/2016.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi.

4.1.12 Società Reti e Mobilità S.r.l. (SRM)

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società a responsabilità limitata società strumentale in house providing
Sede legale: Via A. Calzoni 1/3 40127 Bologna
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 02379841204
Durata: 31 dicembre 2100
Partecipazione Comune di Bologna: 61,63%. La società è stata costituita il 4 agosto 2003 quale società beneficiaria derivante dalla scissione parziale di ATC SpA (società al tempo partecipata da Comune e Provincia di Bologna e gestore del trasporto pubblico locale nel bacino bolognese), al fine di realizzare la separazione societaria tra il soggetto proprietario dei beni strumentali all'esercizio del trasporto pubblico locale ed il gestore del servizio ai sensi della L.R. 30/1998. La società svolge funzione di Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, cui sono affidati i compiti relativi di progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, nonché la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio.
Oggetto sociale: La società svolge funzioni di Agenzia per la mobilità costituita ai sensi dell'art.19 della L. R. Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n.30 e s.m.i., nonché dagli artt. 25 e ss della L. R.Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10. Per il Comune di Bologna la società svolge: <ol style="list-style-type: none">1. funzioni amministrative inerenti i servizi di trasporto pubblico innovativo di car sharing e bike sharing;2. funzioni amministrative inerenti al servizio Piano Sosta ed ai servizi complementari, nonché controllo del relativo contratto di servizio;3. funzioni di controllo amministrativo relativamente alla gestione del contratto relativo al servizio di trasporto rapido di massa "People Mover" fino al 31 dicembre 2023; vedasi la delibera della Giunta del Comune di Bologna P.G. 88176/2021.
Partecipazioni indirette: la società non ha partecipazioni indirette

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016).

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

Attualmente la Società svolge il ruolo di Agenzia per la Mobilità; le attività affidate dal Comune di Bologna rientrano tra quelle descritte dall'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016).

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Nel Piano di razionalizzazione è stato deliberato il mantenimento della partecipazione

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	736.909
Compensi amministratori*	41.600
Compensi componenti organo di controllo*	42.640

valori in euro

*da nota integrativa, comprensivi di oneri previdenziali; il compenso dell'organo di controllo è inoltre comprensivo del compenso di 6.000 per incarico OdV

Numero medio dipendenti	11
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente*	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

* nominato dall'Assemblea su designazione congiunta Comune-Città Metropolitana di Bologna

Risultato d'esercizio	
2022	217.960
2021	136.636
2020	30.610
2019	20.192
2018	832

valori in euro

Fatturato	
2022	127.929.157
2021	119.622.784
2020	114.992.391
Fatturato medio	120.848.111

valori in euro

Con deliberazione n. 38/2021/VSGO la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, ha rilevato l'assenza della specificazione dell'importo dei contributi nelle schede del Piano. A tal fine, si fa presente che la Società, in quanto Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia Romagna 2/10/1998, n. 30, riceve contributi dalla Regione per l'esercizio di tale funzione, contributi che la Società utilizza quasi per intero per la gestione dei contratti di servizio sottoscritti con gli operatori dei servizi pubblici locali – nell'interesse dell'utenza e nel rispetto degli indirizzi degli enti locali deleganti, con l'obiettivo di favorire l'uso del trasporto collettivo e la sostenibilità della mobilità nel suo complesso. Soltanto una quota residuale di questi contributi regionali viene trattenuta dalla Società, nella misura massima pari allo 0,72% dei contributi ricevuti (tale percentuale è stata fissata dalla Regione Emilia Romagna, tenuto conto del bacino di Bologna), per coprire i costi di funzionamento di agenzia. I contributi regionali, per l'ammontare riversato ai gestori del servizio di Trasporto Pubblico Locale, affluiscono nella voce "Costi per servizi" del bilancio di esercizio.

Infine, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, così come dettagliatamente riportato al capitolo 16 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 intitolato "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ex art. 19, co 5 del TUSP", sono stati assegnati specifici indirizzi relativi ai costi di funzionamento. Rinviano a quanto dettagliatamente indicato nel capitolo citato, in tale sede basti rilevare che la società ha rispettato l'obiettivo per l'esercizio 2023 sulla base dei dati di budget e di preconsuntivo. Pertanto, risulta assente la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 175/2016.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi.

4.1.13 TPER S.p.A.

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società per azioni, quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (TUSP)
Sede legale: Via Saliceto, 3 - 40128 Bologna
C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 03182161202
Durata: 31 dicembre 2050
Partecipazione Comune di Bologna: 30,11%. La società nasce il 1 febbraio 2012 dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di tpl di ATC SpA e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari e dei servizi di tpl di Fer SrL, a seguito delle operazioni di scissioni e fusione di ATC SpA e Fer SrL, approvate con delibera consiliare del 28 novembre 2011 (PG 262815/11). In data 15 settembre 2017 la società ha perfezionato un prestito obbligazionario per un ammontare di 95 milioni di euro, quotato alla Borsa di Dublino. Da tale data, la società risulta quotata ai sensi dell'art. 26, co 5 del D.Lgs. n. 175/2016.
Oggetto sociale: La società svolge, attraverso la propria società consortile controllata TPB, nel territorio bolognese e ferrarese, la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, a seguito di aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica da parte delle rispettive Agenzie della Mobilità. Svolge inoltre il servizio di trasporto ferroviario passeggeri attraverso la collegata Trenitalia TPER (TT).
Partecipazioni indirette: le partecipazioni detenute dalla società TPER SpA non costituiscono ' <i>partecipazioni indirette</i> ' per il Comune di Bologna ai sensi dell'art. 2 TUSP e, in quanto tali, non vengono prese in considerazione.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016).

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

La società gestisce servizi di interesse generale.

La società inoltre è quotata. L'art. 26, co. 5 TUSP, in particolare, legittima ex lege la partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società quotate, purché '*detenute al 31 dicembre 2015*'.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n.308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato deliberato il mantenimento della società.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	89.740.832
Compensi amministratori*	172.857
Compensi componenti organo di controllo**	91.520

valori in euro

*dato comprensivo di contributi per euro 31.390 a titolo di contributi euro

** dato comprensivo di contributi per euro 3.520

Numero medio dipendenti	2053
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente*	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente*	1

* nominati dall'Assemblea, su designazione Lista unitaria, di cui uno su indicazione del Comune di Bologna

Risultato d'esercizio	
2022	1.686.971
2021	5.119.009
2020	3.180.942
2019	5.213.314
2018	8.280.182

valori in euro

Fatturato	
2022	219.377.426
2021	213.852.881
2020	202.379.707
Fatturato medio	211.870.005

valori in euro

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi.

4.2. SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE INDIRETTA

4.2.1 Bologna Servizi Funerari S.r.l.

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società a responsabilità limitata
Sede legale: Via della Certosa, 18 Bologna
Registro Imprese, C.F. e P. IVA 03079781203
Durata società: 31 dicembre 2043
Partecipazione indiretta del Comune di Bologna: - Società tramite: Bologna Servizi Cimiteriali Srl - Quota partecipazione società tramite: 100% - Quota partecipazione indiretta Comune di Bologna: 51% Il Comune di Bologna acquistava Hera Servizi Cimiteriali S.r.l. con atto notarile rep. 50680 del 10/7/2012, condizionando sospensivamente l'acquisto all'individuazione, mediante gara a doppio oggetto, del socio privato/socio operativo e alla successiva sottoscrizione del capitale sociale (rep. 52919 del 1/8/2013). Insieme alla suddetta società, acquistava anche la società Hera Servizi Funerari S.r.l. A seguito dell'aggiudicazione è pertanto venuta ad esistenza l'attuale società mista ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, denominata Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l. (partecipata al 51% dal Comune di Bologna; al 49% dal socio privato). Ne conseguiva, pertanto, l'acquisto del ramo d'azienda – antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 – di Hera Servizi Funerari S.r.l., con l'attuale denominazione sociale di Bologna Servizi Funerari S.r.l., totalmente posseduta e controllata da Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.
Oggetto sociale: gestione dei servizi funerari in regime di libero mercato.
Partecipazioni indirette: la Società non possiede partecipazioni.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art 4, co. 1 del TUSP), nell'ambito della concessione del servizio di gestione dei servizi cimiteriali e attività e servizi complementari, affidata con gara a doppio oggetto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

La gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali e dei servizi e attività complementari e contestuale individuazione del socio privato nella società per la gestione dei cimiteri di Bologna (Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.), prevedeva la titolarità di una concessione di servizi per la gestione dei servizi cimiteriali, delle attività connesse nonché il servizio di cremazione, nonché la titolarità dell'integrale partecipazione in una società operante nei servizi funerari e nelle attività ad essi connessi.

Pertanto, nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche del Comune di Bologna adottato con delibera del Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017, non era prevista la dismissione della partecipazione di cui trattasi.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Con lettera del 12/07/2018, la Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso alcune osservazioni in merito a Bologna Servizi Funerari Srl. La Struttura rilevava quanto segue: *“L'articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP. Dalle informazioni inserite da codesta Amministrazione nell'applicativo Partecipazioni, nonché dal piano di revisione straordinaria approvato, risulta che la società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai sensi del TUSP (art. 4, art. 26). Pertanto il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP”.*

Il Comune di Bologna, con lettera PG n. 332872/2018 del 06/08/2018, rappresentava pertanto quanto già evidenziato al punto 2) della presente scheda, ossia, in estrema sintesi, che la titolarità dell'integrale partecipazione in una società operante nei servizi funerari e nelle attività ad essi connessi costituiva oggetto, tra gli altri, della gara a doppio oggetto per la costituzione della società mista di gestione dei servizi cimiteriali e attività complementari (id est, Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.). In conclusione, l'eventuale mutamento di tali condizioni contrattuali in costanza dell'affidamento, avrebbe richiesto il consenso del concessionario, mentre l'eventuale imposizione unilaterale da parte del Comune avrebbe condotto alla risoluzione del contratto di concessione, alla corresponsione di un indennizzo al concessionario e alla conseguente interruzione di un servizio pubblico essenziale, con conseguente grave danno all'interesse pubblico.

Successivamente, con deliberazione n. 38/2021/VSGO, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, rilevava che, a prescindere dalle specificità rese note dal Comune di Bologna sull'origine di questa partecipazione indiretta (da gara a doppio oggetto per società mista, già detentrica, prima dell'acquisizione, della partecipazione in esame), il mantenimento potrebbe essere giustificato anche mediante valorizzazione della funzione svolta da questa società, tramite l'implementazione dei servizi da essa prestati, ed in particolare come regolazione del mercato per il calmieramento dei prezzi e la riduzione di pratiche scorrette. Occorre invero osservare che la società opera sul mercato in regime di libera concorrenza con le altre società operanti nello stesso settore e non applica pertanto tariffe stabilite amministrativamente, con piena libertà nella determinazione dei prezzi, senza godere di aiuti finanziari da parte dell'Amministrazione comunale.

Peraltro, i buoni risultati conseguiti costituiscono – attraverso i dividendi percepiti da Bologna Servizi Cimiteriali – un valido supporto alla gestione dei servizi cimiteriali, costituenti servizio di interesse generale. Con la medesima deliberazione, la Corte dei Conti ha rilevato che le previsioni statutarie che disciplinano la configurazione dell'organo amministrativo non sembrano del tutto allineate alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del TUSP, prevedendo alternativamente un organo monocratico o un organo collegiale composto fino a 5 membri.

A tal proposito, il Comune di Bologna ha evidenziato che è il socio unico BSC a dover provvedere all'approvazione di eventuali modifiche allo statuto di BSF, mentre residua, in capo all'Amministrazione, il solo potere di sollecitare il legale rappresentante di BSC ad adoperarsi per la modifica statutaria indicata dalla Corte dei conti.

Con la medesima deliberazione, la Corte dei Conti, formulava inoltre i seguenti rilievi:

- mancata pubblicazione della relazione sul governo societario. Il Comune di Bologna comunicava formalmente alla società di provvedere a questo obbligo di legge; la Società attualmente pubblica tali documenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito, nella sezione relativa ai Bilanci.

- mancata inclusione nel perimetro degli organismi destinatari dell'atto di indirizzo sulle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5, del TUSP, di Bologna Servizi Funerari.

L'Amministrazione precisava che, per il primo anno, con il DUP 2022-2024 venivano assegnati anche alle partecipate indirette controllate obiettivi specifici relativamente alle spese di funzionamento.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	630.415
Compensi amministratori	57.200
Compensi componenti organo di controllo*	5.358

valori in euro

Numero medio dipendenti	13
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo*	1
di cui nominati dall'Ente	0

*Il controllo legale dei conti è affidato alla società di revisione Ria Grant Thornton

Risultato d'esercizio	
2022	358.197
2021	307.255
2020	596.486
2019	519.297
2018	295.423

valori in euro

Fatturato*	
2022	2.793.374
2021	2.714.635
2020	3.142.571
Fatturato medio	2.883.527

valori in euro

*comprende contributi in conto esercizio per euro 347 nel 2021 e 3.540 nel 2020.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, così come dettagliatamente riportato al capitolo 16 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 intitolato "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ex art. 19, co 5 del TUSP", sono stati assegnati specifici indirizzi relativi ai costi di funzionamento.

Rinviando a quanto dettagliatamente indicato nel capitolo citato, in tale sede basti rilevare che la società ha rispettato l'obiettivo per l'esercizio 2023 sulla base dei dati di budget e di preconsuntivo. Pertanto, risulta assente la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 175/2016.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi.

4.2.2 L'Immagine Ritrovata S.r.l.

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società a responsabilità limitata
Sede legale: Via Riva di Reno 72, Bologna
Registro Imprese, C.F. e P. IVA 04117290371
Durata società: 31 dicembre 2050
Partecipazione indiretta del Comune di Bologna: <ul style="list-style-type: none">- Organismo tramite: Fondazione Cineteca di Bologna- Quota partecipazione Fondazione tramite: 100%- Quota partecipazione indiretta Comune di Bologna: 100%
Oggetto sociale: restauro e conservazione di materiale audiovisivo e cinematografico
Partecipazioni indirette: La società possiede le seguenti partecipazioni: <ul style="list-style-type: none">1. L'Image Retrouvée Sas (100%);2. L'Immagine Ritrovata ASIA Ltd (100%) in corso di chiusura.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 o 26 D. Lgs. n. 175/2016. L'attività di restauro e conservazione di materiale audiovisivo e cinematografico svolta dalla Società risulta invero strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

La Società è indirettamente partecipata dal Comune di Bologna per il tramite della Fondazione Cineteca (costituita con effetto dall'1/1/2012 dal Comune di Bologna).

Il Comune di Bologna conferiva alla Fondazione Cineteca i beni immobili di proprietà comunale già in uso all'Istituzione Cineteca, la società "L'Immagine Ritrovata srl" di cui trattasi, già totalmente partecipata dal Comune stesso, e il patrimonio artistico già detenuto dall'Istituzione Cineteca.

Il Comune di Bologna ha scelto di costituire la Fondazione Cineteca quale Fondazione di Partecipazione cui conferire beni utili al raggiungimento di uno scopo di pubblica utilità, trovandosi l'attività di recupero del patrimonio cinematografico nella necessità di confrontarsi con realtà private in grado di potenziare lo sviluppo di quanto appreso dalla Fondazione stessa.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato deliberato il mantenimento della Società.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 38/2021/VSGO del 17 marzo 2021, presentava rilievi in merito alla Società di cui trattasi, rilevando in particolare:

- la mancanza dell'adozione della Relazione sul governo societario, osservando che da ciò discendeva l'impossibilità di verificare lo specifico programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, comma 2, del TUSP, nonché l'eventuale adozione degli strumenti di governo societario elencati nel comma 3 della medesima disposizione. A tal proposito, il Comune precisava che la Società aveva approvato tale documento quale documento parte integrante del bilancio 2020 e che la stessa sarebbe stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Appare solo il caso di precisare che le stesse modalità saranno adottate anche per le annualità successive. - le disposizioni statutarie che disciplinano la configurazione dell'organo amministrativo consentono al Consiglio di Amministrazione di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, in violazione del divieto posto dall'art. 11, comma 9, lett. a, del TUSP, che limita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore; nonché, relativamente al compenso viene prevista la possibilità di corrispondere somme a titolo di trattamento di fine mandato in violazione del divieto posto dal comma 9, lett.c, di cui all'art. 11 citato. A tal proposito, il Comune di Bologna, con missiva P.G. n. 36858 / 2021 del 26 gennaio 2021, trasmessa tramite pec, non essendo formalmente socio della Società di cui trattasi, invitava la Società per il tramite della Fondazione Cineteca a modificare in tal senso lo Statuto, adeguandolo alle disposizioni dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 175/2016 sopracitate.

- mancata motivazione, nella delibera di nomina dell'organo amministrativo, della scelta di un organo collegiale (Consiglio di Amministrazione), espressamente richiesta dall'art. 11, comma 3 del TUSP. Anche in questo caso, il Comune di Bologna si è proponeva quale parte attiva, invitando la Società per il tramite della Fondazione Cineteca a modificare in tal senso lo Statuto, precisando che, ad ogni rinnovo dell'organo amministrativo in forma collegiale anziché monocratica, l'Assemblea dei Soci deve adeguatamente motivare tale scelta, avendo cura di trasmettere la relativa delibera alla Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.11, comma 3, del TUSP.

- mancata inclusione nel perimetro degli organismi destinatari dell'atto di indirizzo sulle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5, del TUSP. L'Amministrazione ha precisato che, per il primo anno, con il DUP 2022-2024 venivano assegnati anche alle partecipate indirette controllate obiettivi specifici relativamente alle spese di funzionamento. Nel DUP 2023-2025 si dà pertanto conto del grado di raggiungimento dei suddetti obiettivi e assegna, per il periodo di riferimento, i nuovi obiettivi.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	3.606.766
Compensi amministratori	47.336
Compensi componenti organo di controllo*	9.745

valori in euro

Numero medio dipendenti	74,5**
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo*	1
di cui nominati dall'Ente	0

*società di revisione

**media dato organico iniziale e finale indicati a bilancio

Risultato d'esercizio	
2022	-289.490
2021	54.632
2020	-67.722
2019	149.050
2018	149.329

valori in euro

Fatturato *	
2022	6.175.204
2021	6.152.397
2020	4.976.755
Fatturato medio	5.768.119

valori in euro

* la voce comprende contributi per euro 158.400 nel 2022, 151.100 nel 2021, 406 nel 2020, inseriti nella voce Altri ricavi e proventi ed erogati in conseguenza all'assegnazione di una quota dei contributi previsti dalla legge 220/2016 per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico.

Ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, così come dettagliatamente riportato al capitolo 16 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025 intitolato "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ex art. 19, co 5 del TUSP", sono stati assegnati specifici indirizzi relativi ai costi di funzionamento.

Rinviando a quanto dettagliatamente indicato nel capitolo citato, in tale sede basti rilevare che la società ha comunicato di non riuscire a rispettare l'obiettivo per l'esercizio 2023 sulla base dei dati di preconsuntivo a causa dell'ampliamento dell'attività generato dall'apertura della sede distaccata in Olanda aperta ad agosto 2022 e che nel 2023 ha impattato per 12 mesi. Tuttavia, la società ha precisato di ritenere ipotizzabile un riequilibrio del conto economico, col raggiungimento del pareggio di bilancio, conseguibile mantenendo la stessa incidenza percentuale di costo del personale sul valore della produzione da un lato e, dall'altro, riuscendo a diminuire l'incidenza delle voci di costo relative a materie prime e servizi.

La società segnala tuttavia alcune variabili di incertezza, oltre che sul lato ricavi, anche sul lato costi, come ad esempio la variabilità dei prezzi sul mercato monopolista della pellicola; in ragione di ciò si ritiene di invitare la società, per il tramite del Socio Unico, Fondazione Cineteca di Bologna, ad attuare una razionalizzazione ed un contenimento del complesso dei costi di funzionamento al fine di garantire il pareggio di bilancio.

Pertanto, rientra nella condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 175/2016.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento della partecipazione, stante che il Comune di Bologna non rientra formalmente nella compagine societaria della Società di cui trattasi, si ritiene di invitare la società, per il tramite del Socio Unico, Fondazione Cineteca di Bologna, ad attuare una razionalizzazione ed un contenimento del complesso dei costi di funzionamento al fine di garantire il pareggio di bilancio. La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna.

4.2.3 L'Image Retrouvée Sas

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società estera
Sede legale: 140, Boulevard de Clichy 75018 PARIS, FRANCE
Registro Imprese, C.F. e P. IVA: nd
Durata società: nd
Partecipazione indiretta del Comune di Bologna: - Organismo tramite: L'Immagine Ritrovata S.r.l. (a sua volta indirettamente partecipata dal Comune di Bologna tramite Fondazione Cineteca) - Quota partecipazione società tramite: 100% - Quota partecipazione indiretta Comune di Bologna: 100%
Oggetto sociale: restauro/digitalizzazione materiale originale di film francesi
Partecipazioni indirette: la società non possiede partecipazioni

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 175/2016. L'attività di restauro di materiale audiovisivo e cinematografico svolta dalla Società risulta invero strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

La Società è indirettamente partecipata dal Comune di Bologna per il tramite della società L'Immagine Ritrovata, a sua volta controllata al 100% dalla Fondazione Cineteca.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. Dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato deliberato il mantenimento della Società (*aggiungerei la motivazione della stretta connessione con le finalità della Cineteca*)

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP)

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	433.242
Compensi amministratori	29.871
Compensi componenti organo di controllo	4.000

valori in euro

Numero medio dipendenti	7
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Risultato d'esercizio	
2022	171.678
2021	133.389
2020	- 158.743
2019	95.694
2018	59.337

valori in euro

Fatturato *	
2022	2.387.738
2021	2.884.007
2020	1.759.290
Fatturato medio	2.343.909

valori in euro

* di cui contributi per euro 188.646 nel 2021, 6.635 nel 2019

La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in nessuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi in quanto si tratta di società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna.

4.2.4 L'Immagine Ritrovata ASIA Ltd (Hong Kong)

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società estera
Sede legale: 1/f Milkyway Building, 77 Hung To Road, Kwun Tong HONG KONG
Registro Imprese, C.F. e P. IVA nd
Durata società: nd Partecipazione indiretta
Partecipazione indiretta del Comune di Bologna: - Organismo tramite: L'Immagine Ritrovata S.r.l. (a sua volta indirettamente partecipata dal Comune di Bologna tramite Fondazione Cineteca) - Quota partecipazione società tramite: 100% - Quota partecipazione indiretta Comune di Bologna: 100% L'Assemblea dei Soci de L'Immagine Ritrovata Srl in data 16 febbraio 2015 ha approvato il progetto che, pochi mesi dopo, si è tradotto nell'apertura a Hong Kong de L'Immagine Ritrovata ASIA, costituita in data 1 aprile 2015 e operativa da luglio 2015.
Oggetto sociale: restauro/digitalizzazione materiali originali commesse di Hong Kong e Sud Est Asiatico
Partecipazione indiretta: la società non possiede partecipazioni

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016. L'attività di restauro di materiale audiovisivo e cinematografico svolta dalla Società risulta invero strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

La Società è indirettamente partecipata dal Comune di Bologna per il tramite della Società L'Immagine Ritrovata S.r.l., a sua volta controllata al 100% dalla Fondazione Cineteca.

Nel Piano di revisione straordinaria, in merito a tale partecipazione, erano state rilevate le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b) del TUSP, in quanto il numero di amministratori risultava superiore al numero dei dipendenti nel 2015, in parte riconducibile alla fase di start up della società. Occorre peraltro dare atto che la suddetta condizione ostativa al mantenimento della partecipazione indiretta è venuta meno.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 02/10/2017.

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato deliberato il mantenimento della Società.

Con PEC del 15/10/2020 PG n. 414200/2020 il Comune di Bologna ha comunicato alla Fondazione Cineteca e alla sua società controllata L'Immagine Ritrovata la condizione ostativa al mantenimento della partecipazione nella società L'Immagine Ritrovata ASIA srl in quanto rientranti nella condizione ostativa al mantenimento della partecipazione individuata dall'art. 20 comma 2, lett d) del Decreto Partecipate, n. 175/2016 e invitando a predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione delle proprie partecipate, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016. La Fondazione Cineteca trasmetteva al Comune di Bologna un estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2021, nel quale veniva in particolare manifestata la condivisione circa *"l'opportunità di iniziare un percorso di dialogo con gli organi*

amministrativi delle rispettive società al fine di recepire le indicazioni/osservazioni della Corte dei Conti” mediante, in particolare, l’avvio di “un percorso di razionalizzazione de L’Immagine Ritrovata ASIA Ltd, dal momento che non ha raggiunto nel triennio precedente 2017-2019 (e si stima non lo raggiunga anche in futuro) un fatturato medio di oltre 1 milione di euro di fatturato”.

In occasione del monitoraggio infrannuale sull’andamento delle società partecipate non quotate e del DUP 2024-2026, L’Immagine Ritrovata srl, socio unico di Immagine Ritrovata ASIA ha comunicato di stare procedendo alla chiusura della controllata L’Immagine Ritrovata ASIA LTD di Honk Kong e alla sua trasformazione in unità operativa estera, alla luce della necessità di intraprendere un percorso di razionalizzazione ai sensi del D.lgs n.175/2016, dal momento che non raggiunge stabilmente il fatturato di oltre 1 milione di euro di fatturato. Sono in corso le operazioni per concludere la trasformazione entro il 31/12/23.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	95.453
Compensi amministratori	88.332
Compensi componenti organo di controllo	0

valori in euro

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	2*
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	Società di revisione
di cui nominati dall'Ente	0

* Ridotti da tre a due con delibera del Board of Directors del 31.07.2018

Risultato d'esercizio	
2022	- 59.950
2021	- 94.351
2020	- 35.245
2019	5.712
2018	13.854

valori in euro

Fatturato	
2022	395.806
2021	340.108
2020	463.871
Fatturato medio	399.929

valori in euro

Visti i dati sopra riportati, con riferimento alle condizioni descritte dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), si conclude nel senso che la partecipazione societaria:

- a) non si trova in nessuna delle condizioni descritte alla lett. a);
- b) non si trova nella condizione descritta alla lett. b);
- c) non si trova nella condizione descritta alla lett. c);
- d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio inferiore ai limiti di cui all'art. 20, co.2, lett d);
- e) non si trova nella condizione descritta alla lett. e);
- f) non si trova nella condizione descritta alla lett. f);
- g) non si trova nella condizione descritta alla lett. g).

4.2.5 Modernissimo S.r.l.

GENERALITA' DELLA SOCIETA'

Forma giuridica: società a responsabilità limitata
Sede legale: Via Riva di Reno, 72 Bologna
Registro Imprese, C.F. e P. IVA 03504311204
Durata società: 31 dicembre 2070
Partecipazione indiretta del Comune di Bologna: - Organismo tramite: Fondazione Cineteca - Quota partecipazione Fondazione tramite: 100% - Quota partecipazione indiretta Comune di Bologna: 83,45% La Società è indirettamente partecipata dal Comune di Bologna per il tramite della Fondazione Cineteca (costituita con effetto dall'1/1/2012 dal Comune di Bologna, che vi ha conferito i beni immobili di proprietà comunale). In data 14 dicembre 2015 è stata costituita la Società denominata "Modernissimo Srl", di cui la Fondazione Cineteca detiene l'83,45% delle quote, insieme a Unindustria Bologna (16,35%) e all'Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero (0,20%). Il progetto architettonico- scenografico, pensato dalla Fondazione Cineteca come un recupero funzionale degli spazi della sala Ex- Arcobaleno ridenominata "Modernissimo", ospitata nel cuore della città di Bologna, e di una porzione degli attuali sottopassi di Via Rizzoli/Piazza Re Enzo, è di grande impatto estetico.
Oggetto sociale: gestione di sale cinematografiche e attuazione del progetto denominato "Modernissimo". La società ha iniziato la propria attività in data 1/1/2020.
Partecipazioni indirette: la società non possiede partecipazioni.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

1. Finalità perseguite e attività ammesse.

La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 o 26 D. Lgs. n. 175/2016. L'attività di gestione di sale cinematografiche e attuazione del progetto denominato "Modernissimo" della Società risulta invero strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna.

2. Motivazioni riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6,7,8.

Con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 2/10/2017 il Comune di Bologna ha deliberato il mantenimento della partecipazione, in quanto l'affidamento di servizi di gestione delle sale cinematografiche è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali della Cineteca di Bologna, finalità che il fondatore Comune di Bologna ha posto alla base della Fondazione stessa, il cui Statuto garantisce piena autonomia all'organo amministrativo per le scelte gestionali.

3. Stato dell'arte attuazione Piano Revisione straordinaria adottato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 agg. dal D.Lgs. n. 100/2017 approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG n. 308244/2017, n. o.d.g. 312/2017 del 2/10/2017.

Nel Piano di Revisione Straordinaria è stato deliberato il mantenimento della Società.

Con PEC del 15/10/2020 PG n. 414200/2020 il Comune di Bologna ha comunicato alla Fondazione Cineteca e alle sue società controllate "L'Immagine Ritrovata" e "Modernissimo" la condizione ostativa al mantenimento della partecipazione nelle società Modernissimo srl e L'Immagine Ritrovata ASIA in quanto

rientranti nella condizione di cui all'art. 20, comma 2 lett d), invitando a predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione delle proprie partecipate, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016.

La Fondazione Cineteca trasmetteva al Comune di Bologna un estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2021, nel quale veniva in particolare manifestata la condivisione circa *"l'opportunità di iniziare un percorso di dialogo con gli organi amministrativi delle rispettive società al fine di recepire le indicazioni/osservazioni della Corte dei Conti"*.

La Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, con deliberazione n. 38/2021/VSGO del 17 marzo 2021, rilevava:

- la sussistenza della condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016 ed in particolare: fatturato medio inferiore al milione di euro nell'ultimo triennio di riferimento, in quanto la società risultava inattiva negli esercizi di cui trattasi (2017-2019). A tal proposito, occorre rilevare che tale condizione è venuta meno: infatti, il fatturato medio già dal triennio di riferimento risulta superiore al milione di euro (si vedano, a tal proposito, i dati di bilancio sotto riportati).

- la mancanza dell'adozione della Relazione sul governo societario, osservando che l'attività "soggetta a rischio d'impresa" è iniziata nell'anno 2020. A tal proposito, è stato precisato che la Società predisponendo tale documento quale parte integrante del bilancio 2020 e che la stessa è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente della Fondazione Cineteca, sottosezione Bilanci, in quanto la Società è priva di un proprio sito Internet.

Appare solo il caso di precisare che le stesse modalità sono state adottate anche per le annualità successive.

- mancata inclusione nel perimetro degli organismi destinatari dell'atto di indirizzo sulle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5, del TUSP. Sul punto di cui trattasi, l'Amministrazione, in ragione del recente avvio dell'attività (1 gennaio 2020), ha ritenuto di rinviare ad un successivo momento la definizione di obiettivi sulle spese di funzionamento, non essendo attualmente disponibile uno storico di bilanci che possano fungere da parametro per l'attività futura.

- relativamente ai compensi previsti per l'organo amministrativo, appare solo il caso di evidenziare che lo statuto della Società prevede che sia amministrata da un amministratore unico, al quale viene riconosciuto il rimborso spese e un compenso annuale fisso o variabile (da determinarsi in rapporto agli utili registrati dalla società), soggetto al limite prescritto dall'art. 11, commi 6 e 7, del TUSP (fermo restando che, dai bilanci 2017, 2018 e 2019 non risultano erogati compensi in quanto la società era inattiva).

Anche dopo l'avvio dell'attività, non sono stati erogati compensi all'organo amministrativo negli esercizi 2020, 2021 e 2022.

4. Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

Si riportano i dati relativi al bilancio 2022.

Costo del personale (voce B9 Conto economico)	677.786
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo*	7.280

valori in euro

* revisore unico

Numero medio dipendenti	26
Numero amministratori	1

di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente*	0

Risultato d'esercizio	
2022	62.763
2021	127.530
2020	29.742
2019	-3.933
2018	28.922

valori in euro

Fatturato	
2022	1.665.856
2021	1.219.214
2020	1.030.405
Fatturato medio	1.305.158

valori in euro

*comprende contributi in conto esercizio per euro 143.229 nel 2022, 111.795 nel 2021 e 215.843 nel 2020

Stante che la Società ha iniziato la sua attività a partire dal 2020 non è stato possibile attribuire indirizzi per le spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, come dettagliatamente indicato nei capitoli del Documento Unico di Programmazione rispettivamente per il periodo 2023-2025 e 2024-2026, intitolati "Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, ex art. 19, co 5 del TUSP", non essendo attualmente disponibile uno storico di bilanci che possano fungere da parametro per l'attività futura.

Occorre peraltro rilevare che, visti i dati sopra riportati, risulta in ogni caso assente la condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 175/2016.

Visti i dati sopra riportati, si conclude nel senso che la partecipazione societaria non si trova in alcuna delle condizioni descritte all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016.

5. Azioni da intraprendere.

Mantenimento senza interventi in quanto si tratta di società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione Cineteca di Bologna.